



Regione Toscana

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore VIA**

**CONFERENZA DI SERVIZI istruttoria
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 16/02/2026

Oggetto: [ID 2441] Art. 73-quinquies l.r. 10/2010 e l.r. 44/2024, Provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE), impianto agrivoltaico "Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp e relative opere connesse, sito nel Comune di Capalbio (GR). Proponente: Sofonisba Solare S.r.l.

Il giorno 16 febbraio 2026 alle ore 10:15 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la dott.ssa Daniela Quirino, delegata a presiedere la seduta dalla Responsabile del Settore VIA, Arch. Carla Chiodini (con Ordine di servizio n.2/2025), apre la prima riunione della Conferenza dei Servizi (CdS) istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l. 241/1990, indetta e convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 29/01/2026 Prot. 0083234, finalizzata ad effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

- Comune di Capalbio
- Provincia di Grosseto
- ARPAT – Settore VIA/VAS
- Azienda USL Toscana sud est Dipartimento della prevenzione Grosseto
- Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto ed Arezzo
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
- Autorità Idrica Toscana
- Acquedotto del Fiora Spa
- e-Distribuzione Spa
- TERNA Rete Italia Spa
- SNAM Rete Gas Spa – Distretto centro occidentale
- Gergas – Grosseto Energia Reti Gas Spa
- 2i Rete Gas Spa

e per la Regione Toscana:

- Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia
- Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità ambientale
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
- Settore VAS e VInCA
- Settore Economia circolare e Qualità dell'aria
- Settore Tutela della natura e del mare
- Settore Genio Civile Toscana Sud
- Settore Autorità di gestione FEASR
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici
- Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione leader. Usi Civici.

nonché i Soggetti art.30 comma 2 d.lgs.152/2006:

- Comune di Montalto di Castro
- Provincia di Viterbo
- Regione Lazio – Area Valutazione impatto ambientale
-

è stato altresì convocato il proponente, società Sofonisba Solare S.r.l., ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

PRESENZE IN CONFERENZA

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di Capalbio	Giancarlo Pedreschi	Responsabile
Acquedotto del Fiora	Ringo Pantani	Responsabile
Settore Genio Civile Toscana Sud	Renzo Ricciardi	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società Proponente con i propri consulenti: Stefano Moretti, Federico Duca, Giuseppe Fusco, Virgilio Iallonardi, Pierluigi Talarico, Maria Elena Bertoldo e Saverio Internò;

Per il Comune di Capalbio è presente il Sindaco Gianfranco Chelini;

Sono infine presenti i seguenti funzionari regionali:

- Giovanna Bologni e Daniela Quirino per il Settore VIA;
- Manuela Germani per il Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio;
- Maria Chiara Tartarello per il Settore Genio Civile Toscana Sud;

Con nota Prot. 0143407 del 16/02/2026 il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici comunica che non potrà partecipare alla Conferenza e conferma comunque i pareri già espressi.

Il Settore VIA ricorda che si tratta di un procedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica ai sensi dell'art. 13 ter della L.R. 39/2005 e dell'art. 73 *quinquies* della LR 10/2010 come inseriti dalla L.R. 44/2024 relativa al progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico denominato "Capalbio" e delle relative opere di connessione, sito nel Comune di Capalbio (GR),

La riunione di CdS istruttoria si svolgerà secondo il seguente OdG:

- illustrazione dell'istruttoria condotta ai fini della valutazioni circa la compatibilità ambientale dell'opera;
- eventuale confronto con il Proponente per eventuali chiarimenti necessari alle valutazioni di cui sopra;
- eventuale confronto fra le Amministrazioni competenti ed il proponente, per eventuali chiarimenti;
- eventuale conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi.

Il Settore VIA passa quindi ad esporre l'iter amministrativo e l'istruttoria tecnica fin qui svolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- Dlgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- LR. n. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- LR. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale*

(AUA)”;

- L.R. 65/2014 - “Norme per il governo del territorio”;

- L.R. 30/2015 - “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”;

- D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”;

- la DGR. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

- il D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

- la L.R. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”;

- le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con D.M. 10/09/2010; il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 e il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

- il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), approvato dal Consiglio Regionale con DCRT n.10 dell'11 febbraio 2015;

- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223;

- la L.R. n. 44/2024 “Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010.”;

- D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”

- l'art.5 del D.P.R. 357/1997, l'art.10 comma 3 del d.lgs.152/2006 e le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.303 del 28/12/2019, con riferimento alla valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000;

- il d.lgs.42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

ISTANZA

La società Sofonisba Solare S.r.l., avente sede legale a Milano, in Via Giuseppe Pozzone n.5, P. IVA: 12666260968 (di seguito il Proponente), con istanza acquisita al protocollo regionale il 29/04/2025 prot. n. 0280947, perfezionata il 09/06/2025 prot. n. 0426870 ha depositato presso il Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia un'istanza di avvio per la procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica denominato "Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp, nel Comune di Capalbio (GR), nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso;

Con la medesima nota, il proponente ha trasmesso la documentazione anche al Settore VIA scrivente ai fini del rilascio del provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'AUE “in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 44 del 2024”.

L'istanza si connatura come istanza di Autorizzazione Unica comprensiva di VIA regionale ai sensi dell'art. 13 ter della L.R. 39/2005 e dell'art. 73 *quinquies* della LR 10/2010 come inseriti dalla L.R. 44/2024.

Il progetto, ai fini VIA, rientra tra quelli compresi tra le categorie progettuali di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 di competenza regionale, al punto 2 lettera b) denominato “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità; tuttavia il progetto è stato già oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con Decreto n. 25097 del 13/11/2024 recante la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza nominale pari a 22,287 MWp da installarsi nel Comune di Capalbio (GR), in prossimità del confine regionale tra Toscana e il Comune di Montalto di Castro (VT) in Regione Lazio; i terreni interessati hanno destinazione urbanistica agricola ed

uso del suolo attuale agricolo per una superficie complessiva di 43,78 ha. L'impianto è articolato in tre lotti (sottocampi) recintati, destinati all'installazione dei moduli fotovoltaici per una estensione totale pari a 18,61 ha. Il progetto agrivoltaico, oltre alla produzione di energia, prevede il pascolo ovino; l'impianto è connesso alla rete elettrica nazionale tramite tre cabine di consegna poste a piè di impianto, un cavidotto interrato ospitante tre terne di cavi in MT, della lunghezza di 2,25 km, fino ad alla cabina primaria di progetto "Capalbio", nella quale avverrà la trasformazione in AT e l'immissione in un esistente elettrodotto aereo a 132 kV. A tale proposito e-Distribuzione Spa ha presentato istanza di autorizzazione unica al competente Settore regionale per la realizzazione della cabina primaria;

il procedimento di VIA comprende la Valutazione di Incidenza sul seguente Sito della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS): "*Boschi delle Coline di Capalbio*" (IT51A0029); a tal fine il proponente ha presentato specifica documentazione sviluppata a livello di pre-screening;

il procedimento di VIA comprende la Verifica preliminare del Piano di Utilizzo terre, presentato ai sensi dell'art. 24 del DPR. 120/2017;

il progetto ricade nel territorio del Comune di Capalbio; vengono inoltre coinvolti la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, il Comune di Montalto di Castro in quanto potenzialmente interessati dagli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto;

PROCEDIMENTO

Con istanza pervenuta a mezzo PEC, in data 29/04/2025 al prot. regionale n. 0280947, perfezionata il 09/06/2025 prot. n. 0426870, la società Sofonisba Solare S.r.l. ha chiesto al Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia l'avvio della procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) per il progetto in oggetto.

Il Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0366382 del 21/05/2025, ha avviato e contestualmente sospeso il procedimento di Autorizzazione Unica Energetica (AUE) di cui all'oggetto, in attesa degli esiti della procedura di VIA e nel rispetto dei tempi massimi previsti per tale procedura dall'art. 73 *quinquies* della L.R. n. 10/2010 (nella versione vigente al momento dell'avvio del procedimento).

Il proponente, in data 19/12/2024, ha altresì provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti per la VIA di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, in applicazione dell'Allegato A alla DGR. 1083/2024, per un importo pari a € 8.827,15 come da nota di accertamento n. 35/2025.

Il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (DPR. 642/1972).

In data 25/06/2025, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la consultazione del pubblico per un periodo pari a 30 giorni, ai sensi dell'art. 73 *quinquies*, comma 4 lett. a) della L.R. 10/2010.

Il procedimento di VIA è stato pertanto avviato in data 25/06/2025.

Il Settore VIA, con nota prot. 0488452 del 25/06/2025, ha chiesto i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti competenti in materie ambientali e, a seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Consorzio 6 Toscana Sud, assunto al prot. n. 0563489 del 14/07/2025.
- Provincia di Grosseto - Area Edilizia, Territorio, Ambiente e Sviluppo economico, assunto al prot. n. 0568015 del 15/07/2025.
- Acquedotto del Fiora S.p.A., assunto al prot. n. 0588072 del 21/07/2025.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, assunto al prot. n. 0594211 del 22/07/2025.
- Comune di Capalbio, assunto al prot. n. 0598225 del 24/07/2025.
- Autorità Idrica Toscana, assunto al prot. n. 0598458 del 24/07/2025.
- Provincia di Grosseto - Area Viabilità e Protezione Civile, assunto al prot. n. 0602182 del 25/07/2025.

- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, assunto al prot. n. 0607658 del 28/07/2025.
- ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, assunto al prot. n. 0662095 del 19/08/2025.
- REGIONE TOSCANA:
 - Settore Autorità di gestione FEASR (Regione Toscana), assunto al prot. n. 0591002 del 22/07/2025.;
 - Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo (Regione Toscana), assunto al prot. n. 0597879 del 23/07/2025.
 - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (Regione Toscana), assunto al prot. n. 0604402 del 25/07/2025.
 - Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale (Regione Toscana), assunto al prot. n. 0615354 del 30/07/2025.
 - Settore Genio Civile Toscana Sud (Regione Toscana), assunto al prot. n. 0664775 del 20/08/2025.
 - Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto - Usi Civici (Regione Toscana), assunto al prot. n. 0667983 del 21/08/2025.

In esito alla fase di consultazione, sono pervenute in totale n. 1 osservazione da parte del pubblico.

Con nota del 21/08/2025, prot. n. 0666941, sulla base degli esiti della propria istruttoria e al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, il Settore VIA ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti, assegnando allo stesso, come previsto dall'art. 73- *quinquies* comma 6 della L.R. 10/2010, il termine perentorio di 20 giorni per il loro deposito.

Il proponente, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0686260 del 01/09/2025 e ai sensi dello stesso art. 73- *quinquies* comma 6 della l.r.10/2010, ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione di dette integrazioni e chiarimenti ed il Settore VIA, con nota del 01/09/2025, prot. n. 0687564, ha accolto la richiesta motivata dal proponente, rideterminando il termine per la presentazione di tale documentazione al 19/12/2025.

Con nota trasmessa in data 15/12/2025, acquisita al protocollo regionale in data 17/12/2025 n. 0979515, il proponente ha depositato presso il Settore VIA la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta.

In data 19/12/2025, il Settore VIA ha reso noto, tramite avviso pubblicato sul sito web della Regione Toscana, il deposito delle integrazioni effettuato dal proponente, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni ai sensi dell'art. 73- *quinquies* comma 7 della l.r.10/2010 vigente al momento.

Con nota prot. 0986635 del 19/12/2025 il Settore VIA ha provveduto a richiedere il parere o il contributo tecnico istruttorio relativamente alla compatibilità ambientale del progetto alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, con riferimento alla documentazione integrativa depositata dal proponente.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti gli ulteriori contributi tecnici istruttori di:

- Provincia di Grosseto, assunto al prot. n. 1010472 del 30/12/2025.
- Terna Rete Italia S.p.A., assunto al prot. n. 1012330 del 31/12/2025.
- Acquedotto del Fiora SpA, assunto al prot. n. 0138205 del 13/02/2026.
- Comune di Montalto di Castro, assunto al prot. n. 0140147 del 13/02/2026.
- Comune di Capalbio, assunto al prot. n.1012789 del 31/12/2025.

REGIONE TOSCANA:

- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, assunto al prot. n. 0001771 del 05/01/2026.
- Settore Genio Civile Toscana Sud, assunto al prot. n. 0005315 del 07/01/2026.
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, assunto al prot. n. 0010620 del 09/01/2026.

- Settore Autorità di gestione FEASR, assunto al prot. n. 0016865 del 12/01/2026 e al prot. n. 0143202 del 16/02/2026.
- Settore VAS e VINCA, assunto al prot. n. 0034144 del 19/01/2026.
- Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale, assunto al prot. n. 0036703 del 20/01/2026.

In esito alla seconda fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il proponente, non ha depositato presso il Settore VIA le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le osservazioni e i pareri pervenuti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Dlgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

INQUADRAMENTO DEL PROGETTO

Nello Studio di Impatto Ambientale, prodotto in sede di istanza, il Proponente ha inquadrato l'intervento con particolare riguardo agli strumenti di pianificazione territoriale di livello nazionale (Dlgs. 387 del 29/12/2003) regionale e locale (PIT-PPR, Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del comune di Orbetello) nonché con riferimento alla specifica pianificazione di settore a livello nazionale, regionale e locale (PNIEC, PAER, PAI, PGRA, PQRA, PCCA).

Con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), il progetto interessa la Scheda d'Ambito n. 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei";

in riferimento alla pianificazione di bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale:

- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2021 – 2027), le infrastrutture tecniche interne all'area (moduli fotovoltaici, cabine di consegna, cabina utente, inverter) ricadono in area classificata a pericolosità da alluvioni bassa (P1); il cavidotto interrato, per un tratto pari a 360 m, ricade in area P3, pericolosità alta;
- con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), il progetto non presenta interferenze significative con i corpi idrici superficiali e sotterranei;
- nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), l'area dell'impianto agrivoltaico ricade quasi totalmente fuori dalle aree a pericolosità geomorfologica; il tracciato del cavidotto, per un breve tratto, ricade in area P1, classificata a moderata propensione al dissesto;

con riferimento al Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Capalbio, l'area dell'impianto si colloca all'interno dell'UTOE 5 – Sistema Prevalentemente non Urbanizzato – Ambito Rurale della riforma Agraria art. 63 – sottozona E1.2 "Centri" (Centri A-M), ad esclusiva funzione agricola;

con riferimento alle Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti pSIC o Siti di interesse regionale gli interventi previsti dal progetto in esame non ricadono nelle suddette aree; il Sito Natura 2000 più prossimo risulta essere la ZSC "Boschi delle colline di Capalbio" (IT51A0029), che si trova ad una distanza di circa 3,65 Km;

con riferimento alla L.R. 11/2011 e relative disposizioni attuative ed all'Allegato 3 alla scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), l'impianto è localizzato in una "area non idonea" per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra: "Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP regionali"; tuttavia, il proponente rileva che l'area destinata al progetto risulta idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del D. Lgs. 199/2021, in quanto trattasi di un'area agricola che non interferisce con beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e che dista più di 500 m sia dai beni del patrimonio storico-architettonico di cui alla parte II, sia da immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136) del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs.42/2004);

un tratto di cavidotto ricade in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua;

il progetto non interessa le aree boscate né aree tutelate da vincolo idrogeologico;

con riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Capalbio l'area di impianto risulta inserita, secondo il, in Classe III "Aree di tipo misto";

il proponente prende in esame la coerenza del progetto con i pertinenti parametri previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, riguardante i criteri e le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra, per quanto pertinenti con le caratteristiche "agrivoltaiche" del progetto in esame;

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Capalbio", di potenza nominale pari a 22,287 MWp mentre la potenza di connessione è di 17,19 MW; da installarsi nel Comune di Capalbio (GR), in aree a destinazione agricola;

l'area nella disponibilità del proponente ha un'estensione complessiva di circa 43,78 ha, dei quali circa 18,6 ha sono recintati e destinati all'area impiantistica; il proponente ha modificato in parte il layout originario di progetto riducendo l'area occupata dai moduli fotovoltaici di circa il 25%, passando dai 24,96 ha ai 18,61 ha di superficie recintata;

l'impianto è costituito da tre lotti di pannelli fotovoltaici (sottocampi) ed è connesso alla rete elettrica nazionale tramite tre elettrodotti interrati in MT a 15 kV, della lunghezza di 2,25 km, che si dipartono dai suddetti sottocampi e raggiungono tre cabine di consegna tipologia "BOX CLIENTE ENEL DG2061 Ed. 9" posizionate all'interno della particella 295 Foglio 41 di proprietà del proponente ed esterne alla recinzione. Tramite un elettrodotto interrato su strada esistente, l'energia verrà conferita alla nuova cabina primaria AT/MT denominata "Capalbio" di e-Distribuzione S.p.a., attualmente in fase di autorizzazione;

l'impianto si compone di 33.768 pannelli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino, della potenza di 660 W cad., montati su strutture ad inseguimento di tipo monoassiale, con infissione di pali di fondazione in acciaio; considerando la massima inclinazione dei moduli, l'altezza dei pali di sostegno tra il bordo inferiore dei moduli ed il piano di campagna non è inferiore a 1,30 m, mentre l'altezza utile dal piano campagna è pari a 3,19 m; i moduli, raggruppati in stringhe e installati su strutture metalliche di sostegno, sono ancorati su plinti di fondazione prefabbricati dotati di pozzetti. La proiezione al suolo della superficie dei pannelli quando sono in posizione parallela al terreno è pari a 9,29 Ha; la distanza fra i pali (pitch) è di 8 m e permette il transito dei mezzi necessari alla semina del foraggio;

il cavidotto di connessione tra l'impianto e la cabina primaria "Capalbio" è interrato ad una profondità di circa 1,2 metri. Il cavo interferisce con il Fosso del Pelagone (TS78170), per il quale è previsto l'attraversamento in T.O.C., per i cavidotti interni all'impianto, invece, è previsto un attraversamento con due cavi in corrispondenza del tombino sul corso d'acqua TS78199;

i terreni agricoli interessati dal progetto sono attualmente destinati al pascolo, con semina di foraggiere per il pascolo degli ovini. Nelle aree direttamente interessate dalla posa dei moduli fotovoltaici il progetto agrivoltaico comprende un progetto rurale, impostato sulla gestione a prato-pascolo del terreno libero dalle strutture fotovoltaiche e l'insediamento di un gregge di ovini, con circa 2.000 capi, per la produzione di latte destinato alla filiera locale del Pecorino Toscano D.O.P.; la gestione del pascolo, prevede di passare in irriguo con l'ausilio di un impianto di irrigazione a bassa pressione alimentato da vasche di accumulo di acqua piovana ed integrazione dal Fosso Chiarone; il piano agronomico prevede anche la coltivazione di 38.66 ha a foraggiere, come erbe mediche annuali e poliennali, trifoglio bianco, sorgo, avena, lupinella, festuca, ecc dotati di apparati radicali idonei ad esplorare in profondità il suolo, da irrigare con impianto di alta efficienza;

il proponente stima il fabbisogno idrico annuo in 36.675,63 mc, garantito in parte attraverso lo stoccaggio delle acque meteoriche, per un volume stimato di 5.544 mc realizzando n. 3 vasche di accumulo aventi dimensioni 22x35x3 m completamente interrate, e i restanti approvvigionandosi dal punto di derivazione del vicino fosso Chiarone. La suddetta derivazione è stata rilasciata al titolare di un'azienda agricola locale, con concessione dalla Regione Toscana - Genio Civile Toscana Sud. Tale concessione prevede il prelievo di una cubatura di 58.000 mc/anno di acqua compreso nel periodo tra maggio e settembre ad uso agricolo.

al fine di garantire appieno il mantenimento del progetto agricolo, il proponente prevede, la realizzazione di due capannoni per ricovero notturno dei capi del gregge;

il proponente riferisce di aver provveduto a stipulare dei contratti preliminari con le proprietà del fondo agricolo finalizzati alla concessione del diritto di superficie delle aree; inoltre dichiara di aver sottoscritto l'impegno alla costituzione di un ATI con l'imprenditore agricolo già conduttore dell'azienda nella quale sorgerà l'impianto di generazione fotovoltaica;

per il lavaggio dei pannelli e dei moduli il proponente prevede, con cadenza semestrale, l'utilizzo della stessa acqua usata per l'irrigazione previa filtrazione e di automezzi dotati di apposite spazzole rotanti anti-graffio;

l'accesso ai settori dell'impianto è garantito dalla viabilità locale (SP75), la quale presenta adeguate caratteristiche tecniche per le esigenze di cantiere e di esercizio dell'impianto; la viabilità interna alle aree d'impianto è realizzata in terra battuta;

per ogni settore è prevista l'installazione di una recinzione metallica zincata per una lunghezza complessiva di 2.288 metri circa; è prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale in rete plastificata e pali metallici, con altezza pari a 2 metri, ancorati mediante plinti di rinforzo. Per consentire il passaggio della fauna di piccola taglia saranno realizzati dei passaggi di dimensioni 2 m x 0,30 m ogni 20 m di recinzione insieme all'installazione di tubi in pvc di diametro 20 cm, anch'essi utilizzati a tale scopo;

le opere di mitigazione previste consistono nella messa dimora, lungo tutto il perimetro dell'area interessata (circa 3,9 km), di una siepe di specie arbustive autoctone a fioriture scalari. saranno messi a dimora n.327 alberi e n.1.525 piante per la siepe perimetrale; il proponente prevede la piantumazione di alberi sul lato esterno della recinzione e nelle aree libere dell'impianto con individui del tipo caducifogli e sempreverdi, quali acacia, cipressi, corniolo con funzioni di riparo e nidificazione dei volatili; inoltre è previsto anche una fascia di tutela di 30 metri dai percorsi fondativi del PIT/PPR;

lo studio sugli effetti cumulativi del progetto, ha riguardato un'area compresa nel raggio di 5 km dal sito agrivoltaico di progetto, nel quale sono rilevati n. 5 piccoli impianti esistenti di modeste dimensioni anche inferiori all'ettaro ed un solo impianto in corso di autorizzazione di grande taglia; inoltre lo studio ha interessato anche un'analisi di impianti presenti (fotovoltaici ed eolici) in un raggio di 10 km, in corso di autorizzazione o con iter concluso, in cui è presente una numerosa concentrazione di siti impiantistici principalmente nel solo settore est rispetto al progetto proposto,

il progetto risulta corredato sia da uno studio di intervisibilità che di documentazione fotografica con fotosimulazioni;

il proponente segnala che per la dismissione dell'impianto - al termine della vita utile - prevede il ripristino ante operam dell'area, mediante lo smontaggio di tutte le componenti impiantistiche e la restituzione delle aree all'integrale uso agricolo;

la vita utile stimata dell'impianto è di circa 30 anni; i terreni interessati continueranno ad essere coltivati e ne sarà quindi garantita la conservazione della fertilità tramite un piano di monitoraggio della qualità dei suoli;

con riferimento alla connessione alla rete elettrica nazionale, il proponente ha presentato il Piano tecnico delle opere (PTO) e risulta in possesso di Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) rilasciata dal gestore della rete elettrica di distribuzione, e-Distribuzione Spa;

la durata del cantiere per la realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione è stimata in 12 mesi;

PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

l'Autorità nel contributo del 23/07/2025, verificato che il progetto in oggetto risulta sostanzialmente analogo a quello già valutato in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, conferma i contenuti precedenti espressi

nella nota prot. n. 6725 del 20/06/2024, raccomandando al proponente di garantire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo, in modo da non determinare aggravio delle condizioni di rischio idraulico in altre aree. Di seguito si riporta anche un estratto della precedente nota n. 6725/2024:

“[...] l'area di intervento risulta esterna a zone a pericolosità elevata e molto elevata di natura geomorfologica nel PAI dissesti, ma compresa in area classificata a pericolosità da alluvione nel PGRA per la quale devono essere rispettate le condizioni di gestione del rischio di cui alla L.R. 41/2018.

Si ricorda che ai sensi del PGA, gli interventi non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA; per l'approfondimento di tali aspetti si rimanda anche alla consultazione del Cruscotto di piano (<https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/>).

Qualora l'intervento comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006 [...]”.

Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo

Nel contributo di avvio procedimento del I, esprime una posizione negativa al progetto in oggetto, ritenendo che tale impianto possa produrre: *“una significativa e critica modifica del paesaggio, della sua struttura identitaria e del sistema di relazioni fra i suoi elementi; in considerazione della superficie occupata, dell'articolazione del progetto e del cumulo degli interventi;”* Altresì per superare il dissenso espresso richiede al proponente di:

“- delocalizzare l'intervento in aree interessate da un minore cumulo degli interventi, evitando interferenze con aree tutelate e relative fasce di rispetto ai sensi della Parte II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e della normativa regionale vigente;

- effettuare una consistente riduzione delle aree di intervento e di realizzare una progettazione delle opere di mitigazione e dei nuovi fabbricati integrata nel paesaggio esistente, che rispetti e si relazioni con i caratteri architettonici e paesaggistici del luogo;

- individuare, per quanto riguarda le opere di connessione, tracciati e localizzazioni in corrispondenza della rete viaria esistente evitando l'attraversamento di aree soggette a tutela paesaggistica;

- localizzare l'intervento in area che non interferisca con le relazioni visuali tra il giardino dei tarocchi e il paesaggio circostante;”;

Provincia di Grosseto - Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente

L'amministrazione provinciale nel contributo di avvio procedimento del 10/06/2025, richiama gli indirizzi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Grosseto e chiede integrazioni in relazione al fabbisogno idrico del progetto e conclude ritenendo che le dimensioni dell'impianto (nel caso in esame oltre i 18 ha) possono produrre a livello locale e dal punto di vista percettivo, una significativa modifica dei caratteri del paesaggio rurale.

Nel contributo conclusivo del 30/12/2025, espresso sulla documentazione integrativa, la Provincia rileva che la documentazione è esaustiva solo in merito all'aspetto del fabbisogno idrico ai fini manutentivi dell'impianto; tuttavia esprime una posizione critica in riferimento agli aspetti programmatici, poichè non sono presenti approfondimenti in riscontro a quanto richiesto nel precedente parere;

Provincia di Grosseto – Area Viabilità e Protezione Civile

La provincia nel contributo istruttorio di avvio procedimento del 25/07/2025, esprime parere favorevole alla esecuzione delle opere nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni da considerare ai fini del rilascio dell'autorizzazione di competenza:

“-le percorrenze longitudinali sotterrane devono essere effettuate al limite della pertinenza stradale (ciglio esterno fine lato proprietà privata) mediante tecnica NO-Dig;

-l'attraversamento dei ponti ed opere d'arte dovrà avvenire mediante tecnica No-Dig senza interessamento delle carreggiate stradali.”;

Comune di Capalbio

Il Comune nel contributo di avvio procedimento del 24/07/2025, analizzata la documentazione iniziale depositata, osserva che la società proponente risulta carente dei requisiti soggettivi per la dimostrazione del titolo di possesso dei terreni e a tal proposito riferisce che il procedimento è improcedibile. Altresì, ritiene di dissentire, poichè il progetto è in evidente contrasto con il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico vigente, in merito al progetto della nuova Cabina Elettrica di trasformazione 132/15 Kv denominata “CP Capalbio” proposta da E-distribuzione spa e punto di allaccio alla rete elettrica dell'impianto in oggetto; tale dissenso è stato espresso dall'Amministrazione con Deliberazione della Giunta n.114/2024. In relazione alle

aree idonee ed alla valutazione dei beni vincolati, il Comune ravvisa che l'impianto è ubicato in area non idonea in quanto posto nella fascia di tutela di beni vincolati *ope legis* ai sensi della Parte Seconda art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 comprendente il Giardino dei Tarocchi, l'annessa area museale e la S.P. 75 Strada Provinciale Chiarone - Pescia Fiorentina. Pertanto ritiene non corrette le rappresentazioni delle "Aree Idonee" ai sensi del comma 8, lett. c-quater del D. Lgs 199/2021 di cui all'elaborato "01D4COMTTIVIP_VERIFICA AREE IDONEE ART. 20 D.LGS 199/2021".

In merito al progetto agricolo rappresentato dal proponente, il Comune evidenzia che il proponente non ha la qualifica di Imprenditore Agricolo, né tale requisito può ritenersi soddisfatto dalla dichiarata ipotetica e successiva volontà della proponente di voler costituire un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (ATI) e non può essere pertanto titolare di alcun diritto reale. Ritiene, altresì, che la mancata presentazione del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale la cui approvazione, ai sensi della LRT 65/2014 articolo 74 comma 2. "*costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi*", rende improcedibile l'istanza e di fatto non consente le attività istruttorie di verifica della proposta progettuale per tutta la parte agronomica e di sviluppo agricolo aziendale, oltre che delle verifiche sulla composizione e provenienza aziendale.

Infine il comune conclude il parere evidenziando il contrasto assoluto della proposta progettuale con: gli obiettivi del PIT e della scheda d'ambito, con l'inserimento paesaggistico rispetto alle visuali della limitrofa area museale del Giardino dei Tarocchi, oltre alla non adeguata valutazione degli effetti cumulativi indotti. Nella nota trasmessa allega l'osservazione pervenuta da parte della Fondazione del Giardino dei Tarocchi ed il parere negativo espresso dall'Amministrazione con Deliberazione della Giunta n.114/2024.

Successivamente, sulla documentazione integrativa, è pervenuto un ulteriore parere di orientamento negativo datato 31/12/2025 al Prot.n. 1012789 che si allega al presente verbale (All. A).

Comune di Montalto di Castro, con nota del 13/02/2026, esprime la propria contrarietà al progetto evidenziando quanto segue: "*[...] si sottolinea la condizione di pressione cumulativa subita da tutta l'area ricompresa nella fascia tosco-laziale della Maremma, individuabile come vero e proprio distretto energetico, generata dalla presenza di impianti ormai irragionevole e lesiva dei principi fondamentali della materia: quello di minimizzazione degli impatti e quello di equa ripartizione delle fonti FER lungo il territorio nazionale, contenuto nel Burden Sharing e prima ancora nell'eguaglianza costituzionale.*";

Autorità Idrica Toscana

L'Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 24/07/2025, riguardo la realizzazione dei circa 2,25 Km di cavidotti di collegamento alla cabina primaria, presa visione dell'elaborato "*Planimetria delle interferenze su base CTR*", rileva interferenze con l'infrastruttura a rete del pubblico acquedotto in gestione al Servizio Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.). Riguardo la tutela qualitativa della risorsa idrica informa che le aree di cantiere non ricadono e non sono prossime alle zone di rispetto delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

Consorzio 6 Toscana Sud

Il Consorzio nel proprio contributo del 14/07/2025, analizzata la documentazione presentata ed in merito alle proprie competenze, ritiene che non sussistano osservazioni;

Acquedotto del Fiora

Acquedotto del Fiora S.p.a, nel contributo del 21/07/2025, informa che nell'area oggetto dell'intervento sono presenti interferenze con le reti dell'acquedotto gestite. Invia in allegato una cartografia con reti ed impianti gestiti nell'area di interesse e riporta le indicazioni tecniche da adottare nella fase esecutiva per gli attraversamenti delle reti gestite da ADF. Con contributo successivo del 13/02/2025, espresso sulla documentazione integrativa, evidenzia ancora l'interferenza del progetto con reti in gestione, ma rilascia parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel parere medesimo;

ARPAT

Il dipartimento nel contributo istruttorio del 19/08/2025, prese in esame le caratteristiche del progetto e le componenti ambientali di competenza dell'Agenzia, ritiene che il proponente debba integrare le informazioni fornite in merito all'ambiente idrico ed agli impatti da polveri diffuse.

Nel contributo conclusivo del 02/02/2026, presa visione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, ritiene che il progetto possa essere considerato compatibile dal punto di vista ambientale a condizione che siano impartite determinate prescrizioni ambientali;

Settore regionale Autorità di gestione FEASR

Il settore regionale nel contributo del 22/07/2025, analizzata la documentazione di avvio ed in riferimento al Piano Agrovoltaiico rileva la necessità di alcune valutazioni da parte del proponente.

Nel contributo del 12/01/2026, presa visione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, il settore prende atto di quanto il proponente dichiara circa le fonti di approvvigionamento idrico ed in merito al rispetto dei requisiti delle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaiici”. Tuttavia propone le seguenti indicazioni in caso di realizzazione del progetto:

“- Per le infrastrutture di servizio da realizzare al di fuori del perimetro dell’impianto (cavidotti) si raccomanda la definizione di tracciati che evitino o limitino le interferenze negative sulle attività agricole.

- Per le attività agricole eventualmente interessate dai cantieri relativi alle opere da realizzare, sono da prevedere adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza dei mancati redditi derivanti dall’occupazione delle superfici.

- E' necessario che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di lavoro e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.

- Per le fasi di dismissione, al termine della fase di esercizio dell’impianto, è necessario garantire la completa rimozione di tutte le opere e di ogni altro eventuale residuo dal terreno, il corretto smaltimento dei materiali (strutture di sostegno; moduli ecc.), oltre a recuperare la fertilità dei suoli con adeguate lavorazioni e spargimento di ammendanti, per il definitivo ripristino dell’idoneità alla coltivazione.”

Con parere del 16/02/2026 conferma i pareri precedenti e richiama le indicazioni rilasciate con il parere del 12/01/2026;

Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Nel contributo di avvio del procedimento del 23/07/2025, il settore a seguito dell’analisi della documentazione presentata dal Proponente, comunica che il progetto non attiene a materie di competenza, suddetto parere viene ribadito nel contributo del 05/01/2026 (prot. n. 0001771);

Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Il Settore regionale nel contributo del 25/07/2025, analizzati gli aspetti progettuali dell’impianto, mette in evidenza i beni paesaggistici presenti nell’area vasta circostante l’impianto, le invarianti strutturali del PIT-PPR, nonché la scheda d’ambito n. 20 “*Bassa Maremma e ripiani tufacei*”. Altresì osserva che la progettazione dell’intervento presenta un livello di approfondimento migliore di quella esaminata in verifica di assoggettabilità, ma riscontra ancora incoerenze od aspetti poco definiti e richiede integrazioni in merito a maggior dettagli per le opere di mitigazione, approfondimenti circa la modalità di intervento in tutta la fascia oggetto di tutela ai sensi dell’art.142 lett.c) del D.Lgs. 42/2004, circa la fase di dismissione e nuove fotosimulazioni che prendano in considerazione l’effetto percettivo con ulteriori punti di vista dal Giardino dei Tarocchi.

Il Settore, nel contributo conclusivo del 09/01/2026, dopo aver esaminato le integrazioni fornite dal proponente, osserva che è stato risposto parzialmente a quanto richiesto e per ogni aspetto evidenzia che:

“Punto 1) Risposta parzialmente esaustiva. Si individua il numero delle diverse specie che saranno messe a dimora, definendone l’età e rappresentando la velocità di accrescimento prevista in diverse fotosimulazioni rappresentanti lo stato vegetativo dopo 3 e 6 anni dall’impianto. Non si effettua però una verifica sull’assoggettabilità di un loro incremento come richiesto e gli interventi di mitigazione continuano a non essere ben delineati, ad esempio non essendo rappresentati nel diagramma di Gant e non effettuando un’integrazione al piano di manutenzione che preveda anche la sostituzione delle fallanze o che individui degli interventi a garanzia dell’effettivo risultato prospettato. Del resto non si ritrovano della planimetrie che rappresentino la siepe arbustiva in tutta la sua estensione ma solo degli schemi di impianto.

Punto 2) Risposta non esaustiva. Si fa riferimento ad una risposta predisposta per una richiesta del Genio Civile, non analizzando nel dettaglio quanto richiesto in materia paesaggistica in merito all’interessamento di una fascia tutelata ai sensi dell’art.142 lett.c) del Codice. Si ricorda che nel precedente contributo si segnalava quanto segue (...) Anche se la progettazione presenta un livello di approfondimento migliore di quella esaminata in verifica di assoggettabilità, si ritrovano comunque ancora delle incoerenze o degli aspetti poco definiti. Ad esempio se da un lato si afferma che per la realizzazione del cavidotto in corrispondenza dell’area tutelata ai sensi dell’art.142 lett.c) del Codice si userà la tecnica TOC, nel computo metrico estimativo si prevede comunque la seguente voce “Intervento di preparazione per la posa della condotta in alveo dei corsi d’acqua tramite scavo della trincea a cielo aperto, previa rimozione della vegetazione presente, per una fa ... continuità idraulica 3) rinterro con materiale precedentemente rimosso o proveniente da scavi eseguiti sempre in cantiere”. Del resto se si esamina l’elaborato di Documentazione fotografica appare che la tecnica TOC si userà per una lunghezza di 100 m in corrispondenza dell’alveo per

cui appare evidente che alcune operazioni di scavo, comprensive dell'eliminazione della vegetazione eventualmente presente, dovranno essere realizzate nella fascia oggetto di tutela.” Si continua pertanto a non esplicitare chiaramente gli interventi che sono previsti nella fascia tutelata del Fosso del Pelagone, Infl. n.266, che sarà interessata per una lunghezza di circa 325 m. Per quanto riguarda i corsi d'acqua minori non si ritrova alcun intervento finalizzato ad una riqualificazione ecosistemica come richiesto.

Punto 3) Risposta parzialmente esaustiva. Si chiarisce che in fase di dismissione non verranno asportate le alberature previste come opere di mitigazione ma non è chiaro se è previsto l'espianto delle specie arbustive che costituirebbero la siepe perimetrale che del resto non viene chiaramente rappresentata in nessuna delle planimetrie di riferimento, come segnalato in precedenza.

Punto 4) Risposta parzialmente esaustiva. Alcune fotosimulazioni appaiono non rappresentare l'effettivo stato di progetto, come ad esempio la n.4. In ogni caso dall'esame della fotosimulazione n.7 appare evidente la modifica indotta sul paesaggio rurale apprezzabile dal Giardino dei Tarocchi. Con riferimento agli effetti cumulativi non si richiama correttamente la normativa regionale vigente, la LR 11/2011, che in particolare tratta gli impatti cumulativi all'art.6.

Pertanto le integrazioni presentate rispondono solo parzialmente a quanto richiesto ed in particolare risultano ancora poco descritte le trasformazioni nelle aree tutelate ai sensi dell'art.142 lett.c) del Codice, non sono ancora bene delineate le modalità di manutenzione e la verifica di attecchimento delle specie vegetazionali di mitigazione a cui si attribuisce una valenza paesaggistica di mero mascheramento e si sottostima l'effetto cumulativo.

Conclude il contributo come segue: “l'impianto in progetto presenta degli elementi di contrasto con il PIT/PPR, determinando una importante trasformazione del paesaggio rurale identitario dei luoghi, considerate le dimensioni, che rimangono comunque rilevanti, la localizzazione, in un'area fortemente interessata da altri impianti della stessa natura e nelle vicinanze di un luogo dall'alto valore paesaggistico e della fruizione quale il Giardino dei Tarocchi, e delle opere di mitigazione non correttamente progettate e che appaiono comunque insufficienti a garantire un corretto inserimento ecosistemico.”;

Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità ambientale

*il Settore regionale, nel contributo del 30/07/2025, analizzato il progetto impiantistico, rileva che l'area dell'impianto, così come dichiarato dal proponente, insiste nelle “aree non idonee” regionali secondo la denominazione “*Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP regionali*”, di cui all'Allegato 3 della scheda A3 del PAER. Rispetto alla disciplina statale sulle aree idonee provvisorie ed in particolare alla dichiarazione del proponente che lo stesso ricade nella lettera c)-quater del comma 8 art. 20 D.lgs. 199/2021, riferisce che dall'analisi delle casistiche di “aree idonee” del proponente non emerge niente di più rispetto a quanto valutato precedentemente in sede di Verifica di Assoggettabilità. Infine il settore tra la documentazione depositata non riscontra la STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata da e-distribuzione S.p.A., completa della accettazione del preventivo e precisazioni circa l'eventuale ricadenza del progetto nel vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del d.lgs. 42/2004 (usi civici).*

Nel contributo conclusivo del 20/01/2026, presa visione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, evidenzia quanto segue: “[...] Relativamente alle “aree non idonee” regionali di cui all'Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER l'area di impianto risulta insistere nelle “aree non idonee”; in particolare nelle perimetrazioni di cui alle “Aree DOP e Aree IGP” dell'Allegato 3.

Come ha definito la sentenza della Corte Cost. 177/2021, la possibili criticità, segnalata dal sistema regionale delle “aree non idonee”, in questo caso inerente la presenza di interessi e valori di tipo agricolo, richiede, per un eventuale superamento, che la verifica di dettaglio sui relativi aspetti evidenzia che il progetto non comporti reali impatti negativi sulla risorse in questione.

Da parte sua il proponente ha disquisito sulla natura di agrivoltaico avanzato del suo progetto e sull'assenza di colture di pregio nel sito scelto per l'impianto.

Relativamente alle “aree idonee” statali il Settore non è competente rispetto alla convalida o meno dell'impianto in un'area idonea statale ai sensi del Dlgs 199/2021, art. 20 comma 8.

Si rileva comunque che il proponente ha dichiarato la ricadenza dell'intero sito nelle “aree idonee” di cui alla lettera C quater, comma 8, art. 20 del Dlgs 199/2021, allegando documentazione a supporto. Resta al riguardo fermo quanto relazionato sopra relativamente alla giurisprudenza in evoluzione su tale lettera C quater.

Si segnala infine che sul tema delle idoneità per le rinnovabili stabilite dalla normativa statale, è appena intervenuto il DL 175/2025 con modifiche relative alle “aree idonee” da subito individuate dallo Stato. Non sono al momento ipotizzabili effetti per i procedimenti e i progetti in corso derivanti dal procedimento di conversione in Legge di detto DL.”;

Settore regionale Genio Civile Toscana Sud

Il Settore, nel contributo del 20/08/2025, analizzata la documentazione tecnica allegata all'istanza ritiene opportuno che il proponente fornisca chiarimenti necessari all'espressione del contributo di competenza, in particolare sulla progettazione e sugli studi idraulici oltre ad approfondimenti per quanto riguarda gli adempimenti normativi, ai sensi del R.D. 1775/1933 e D.P.G.R. 61/R/2016.

Nel contributo conclusivo del 07/01/2026, presa visione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, il Settore esprime un parere di massima favorevole alla realizzazione degli interventi proposti, a condizione che sia impartita la seguente condizione ambientale sulle opere di attraversamento di servizio con viabilità dei corsi d'acqua TS78199 e TS78187:

“1. nella successiva fase progettuale, dovrà essere presentata una soluzione progettuale relativa all'attraversamento del corso d'acqua TS78199 strutturalmente e idraulicamente adeguata, corredata da elaborati progettuali esaustivi.”

Settore regionale VAS – VincA

Il Settore regionale, nel contributo del 19/01/2026, analizzata la documentazione depositata dal proponente, sviluppata a livello di *pre-screening* sui siti della Rete Natura 2000 prossimi all'installazione dell'agrivoltaico, valuta che l'intervento non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del Sito Natura 2000 denominato ZSC IT51A0029 “Boschi delle Colline di Capalbio”, posto a 4 km di distanza dall'impianto, specialmente con riferimento agli obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto – Gestione Programmazione LEADER - Usi Civici

Nel contributo di avvio del procedimento del 21/08/2025, per quanto riguarda la presenza del vincolo di USI CIVICI, il settore rileva che tutto il territorio del Comune di Capalbio non è interessato dalla presenza di Usi Civici, come è emerso dalla Istruttoria Demaniale commissionata dalla Regione, approvata con Decreto Dirigenziale n. 812 del 31.01.2017 e non opposta.

OSSERVAZIONI

Nel corso del procedimento è pervenuta nel complesso n. 1 osservazione da parte della Fondazione senza scopo di lucro Il Giardino dei Tarocchi.

Si evidenzia che gli aspetti evidenziati nella suddetta osservazione, sono stati oggetto di richiesta di integrazioni al Proponente.

Il proponente non ha controdedotto l'osservazione pervenuta.

L'osservazione sopra richiamata, è stata analizzata ed acquisita agli atti del procedimento di VIA. E' pubblicata sul sito web della Regione Toscana alla pagina:

<https://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale> nella sezione del progetto oggetto del presente procedimento e la stessa è messa a disposizione della Conferenza dei Servizi.

Ai fini della conclusione del procedimento di VIA l'osservazione sarà oggetto di puntuale controdeduzione.

In generale, l'osservazione pervenuta mostra contrarietà al progetto riportando i seguenti macro aspetti:

ASPETTI PAESAGGISTICI:

- non compatibilità con le norme del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 c.1);
- carenza di valutazione dell'impatto paesaggistico del progetto verso il Giardino dei Tarocchi;

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Il Settore VIA dopo una breve illustrazione dei contributi pervenuti informa che dall'istruttoria interdisciplinare condotta fino ad oggi, si evidenziano alcuni aspetti che richiedono chiarimenti da parte del Proponente. In sintesi, tali aspetti, riguardano:

- chiarimenti su impatti paesaggistici rilevati dal Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio, dalla Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto

ed Arezzo, dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Capalbio.

Si ricorda al Proponente che tutti i contributi e pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana a cui si rimanda per gli approfondimenti specifici, per le carenze rilevate e per le varie richieste di chiarimenti.

Alle ore 11:00 si collega la responsabile del Settore VIA, arch. Carla Chiodini, che prosegue i lavori della Conferenza.

Il Settore VIA, richiamata la finalità della riunione odierna e terminata l'illustrazione del procedimento e dei pareri e contributi istruttori pervenuti, lascia quindi la parola ai presenti per eventuali interventi sugli aspetti di competenza.

Il Proponente richiede alcuni elementi di chiarimento al Genio Civile il quale procede a fornire indicazioni, con particolare riferimento all'attraversamento previsto sul corso d'acqua TS78199. La Società proponente in conclusione si impegna ad ottemperare alle indicazioni fornite dal Genio Civile.

Il Comune di Capalbio chiede che venga messo a verbale una "questione pregiudiziale di rito" sostenendo che l'esame del merito del progetto (valutazione di impatto ambientale) non possa avere luogo prima che l'amministrazione procedente (RT) si sia pronunciata sulla sussistenza dei presupposti stessi per l'avvio e la prosecuzione del procedimento. Esprime quindi parere CONTRARIO in quanto il progetto comporta una deconnotazione di un paesaggio rurale di valore che il PIT-PPR riconosce e tutela (nodo degli agroecosistemi, Seconda invariante strutturale e art. 11 della Disciplina di piano, relativo alla Quarta invariante).

Il Settore VIA ricorda al proponente la tipologia di procedimento in cui stiamo operando e informa che i supposti motivi di improcedibilità saranno comunicati al settore competente per il procedimento ai fini della loro puntuale valutazione.

Il Comune procede poi a dare evidenza nel merito agli elementi posti alla base del parere negativo rimesso come descritti nel parere del 31/12/2025 prot. n. 1012789 allegato alla presente.

In particolare ritiene che l'intervento, per tipologia ed estensione, modifichi pesantemente il contesto paesaggistico in cui si va a collocare.

Il progetto si pone in contrasto con gli strumenti di pianificazione e anche con il PIT/PPR e con le linee di sviluppo socio economico condotte dal Comune. In particolare evidenzia il contrasto con la maglia podereale tipica dell'area, ritenendo che il progetto si ponga come elemento di "rottura". Evidenzia altresì che anche i materiali e le modalità realizzative dell'opera non permettono il corretto inserimento paesaggistico nel territorio circostante.

Evidenzia infine la criticità derivante dalla vicinanza dell'opera con il "Giardino dei Tarocchi", elemento museale a cielo aperto di particolare valore turistico e culturale della zona.

Il Sindaco pone infine l'attenzione sulla necessità di porre gli impianti FER in aree limitrofe a dove si hanno le maggiori infrastrutture. Il territorio di Capalbio, anche in armonia con le linee di indirizzo di governo di RT, ha un modello di sviluppo diverso che pone un equilibrio fra piccoli impianti ed aspetti di naturalità e tutela dell'area in questione.

Aggiunge infine che il progetto posto in VIA non include le opere necessarie per la realizzazione della cabina primaria necessaria all'impianto.

Interviene il proponente precisando che l'area recintata ha una estensione di circa 19 ha e non circa 40 come riportato dal Comune. Le altre aree sono ad oggi destinate ad attività agricola e connesse. Ricorda che il progetto risulta molto ridimensionato rispetto a quello inizialmente sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità.

Illustra le modalità realizzative delle opere di mitigazione e recinzione che contribuiscono al mascheramento dell'impianto dai vari punti di vista.

In merito allo sviluppo agricolo dell'area, il Proponente precisa che c'è già un'intesa con l'attuale proprietario dell'area che sviluppa l'attività di allevamento, che verrà proseguito ed integrato.

Evidenzia che nel tempo il progetto fornisce un contributo al mantenimento dell'attività agro-silvo-pastorale.

Per quanto alla dichiarazione di idoneità dell'area, richiama quanto disposto dalla normativa vigente, in relazione alla quale l'area è definita come "idonea" e che quindi non rileva il contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

In merito alla cabina primaria in essere, non è attualmente costruita ed in esercizio, ma il progetto è corredato dall'accettazione della STMG, la cabina primaria è di competenza di E-distribuzione e la sua realizzazione e costruzione sono parte del piano di sviluppo del progetto di rete e sta seguendo un proprio iter autorizzativo, nell'ambito del PNRR.

Ricorda che la realizzazione della cabina primaria non è un obbligo del proponente e che la soluzione di connessione non è necessariamente vincolante poichè potrebbe cambiare per esigenze non strettamente del proponente.

Per quanto alle altezze dell'impianto segnalate dal Comune ricorda che in generale i pannelli assumeranno una posizione orizzontale (h circa 3 ml) mentre la massima altezza è prevista per periodi molto limitati.

Nelle note di dicembre il proponente ha già evidenziato che il cavidotto ricade in area a vincolo paesaggistico e che sarà realizzato in TOC, non è quindi soggetto ad autorizzazione paesaggistica non comportando modifiche di carattere permanente.

Precisa infine che sono stati presentati numerosi rendering per la valutazione della conformità e congruità del progetto con le altre attività imprenditoriali presenti nella zona.

Il Settore Paesaggio evidenzia che l'istruttoria del settore è stata condotta con riferimento al PIT/PPR, così come quello della Soprintendenza, la quale a sua volta ha evidenziato aspetti di criticità, così come altri soggetti.

Il progetto, per il contesto in cui si inserisce e per dimensioni presenta comunque molte criticità difficilmente superabili anche introducendo correttivi progettuali. Conferma in sintesi il contributo agli atti di espressione di parere contrario.

Riguardo all'argomento il proponente chiede chiarimenti circa le opere di mitigazione proposte.

Il Settore Paesaggio chiarisce che anche l'ubicazione dell'opera risulta critica, l'utilizzo di siepi perimetrali per mascherare l'opera marcano ulteriormente la presenza della stessa e denaturalizzano il paesaggio rurale. Suggerisce il ricorso ad impianti più piccoli, con mosaico a puzzle i quali si integrano meglio con la maglia agraria che connota il territorio in oggetto.

Il Proponente ricorda che la progettazione delle opere di mitigazione è stata finalizzata ad incrementare l'inserimento delle opere nel paesaggio. Le opere di mitigazione previste sono studiate in modo da "aggiungersi" a quanto già presente sul territorio (filari di alberi esistenti).

Il Comune ribadisce che le osservazioni negative formulate sono riferite al progetto nella sua formulazione finale risultante dalle integrazioni fornite dal proponente. Ribadisce che Sofonisba ha dichiarato che l'impianto è collegato alla cabina di distribuzione e chiede che i due impianti siano valutati insieme.

Il Proponente precisa che tutte le opere legate all'impianto sono incluse nell'area di recinzione e complessivamente includono 19 ha, le rimanenti aree sono destinate a pascolo. In merito all'area pannellata ricorda che i pannelli ricoprono complessivamente 9/10 ha.

In conclusione il Settore VIA evidenzia il permanere delle criticità evidenziate in alcuni dei pareri pervenuti, con particolare riferimento all'inserimento nel contesto paesaggistico.

Il proponente ritiene ci siano margini per rivedere parzialmente la progettazione così da ricondurre il progetto ad una maggiore mitigazione paesaggistica. Chiede quindi una sospensione per poter rivedere ed integrare il progetto, sollevando l'amministrazione regionale da ogni responsabilità circa il mancato rispetto dei termini del procedimento.

Per l'elaborazione della nuova proposta chiede siano concessi 90 gg di sospensione con decorrenza dalla data odierna fatte salve eventuali motivate richieste di proroga .

Il Settore VIA, preso atto di quanto richiesto dal proponente, ricorda la necessità di rivedere il progetto alla luce degli elementi emersi nella discussione tenuta in data odierna, nel suo insieme e, in particolare in relazione agli elementi di contrasto paesaggistico, agli impatti cumulativi e relative opere di connessione ed agli elementi evidenziati dal Comune nel parere rimesso in data 31/12/2025 sopra richiamato.

Renzo Ricciardi lascia la seduta alle ore 10:30

Rino Pantani lascia la seduta alle ore 11:10

CONCLUSIONE DELLA SEDUTA

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, tenuto conto che il procedimento sarà sospeso fino al deposito da parte del proponente di ulteriore documentazione progettuale (da presentarsi entro 90 giorni dalla data odierna) decidono di chiudere i lavori della presente Conferenza istruttoria.

Sarà cura del settore VIA valutare, in base alle modifiche che saranno introdotte, la necessità o meno di disporre nuova consultazione da parte del pubblico.

Eventuale nuova seduta sarà disposta dal settore VIA secondo le proprie esigenze istruttorie.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con acquisizione di firma digitale.

Non essendovi null'altro da discutere, il Settore VIA conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 13:05.

Firenze, 16 Febbraio 2026

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Giancarlo Pedreschi	<i>Firmato digitalmente</i>
Ringo Pantani	<i>Firmato digitalmente</i>
Renzo Ricciardi	<i>Firmato digitalmente</i>

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
(*Firmato digitalmente*)



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Capalbio 30/12/2025

Alla Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

1

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO DEL MARE

OGGETTO: [ID 2441] Art. 73-quinquies l.r. 10/2010 e l.r. 44/2024, Provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE), per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica denominato "Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp e le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nel Comune di Capalbio (GR). Proponente: Sofonisba Solare S.r.l. – PARERE CONTRARIO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E NEGATIVO ALLA SUA CONCLUSIONE in quanto si rileva:

❖ PARERE CONTRARIO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO PER:

1. IMPROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA PER MANCANZA DEL TITOLO DI PROPRIETA'.
2. INAMMISSIBILITA' PER MANCANZA REQUISITI SOGGETTIVI PER LE TRASFORMAZIONI AGRICOLE PROPOSTE AI SENSI DELLA L.R.T. 65/2014.
3. INAMMISSIBILITA' PER MANCANZA DEL PUNTO DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA (Si allega diffida trasmessa alla Regione Toscana a procedere nel rilascio dell'AUE per la Cabina Primaria per contrasto con il Piano Strutturale) VIOLAZIONE UNICITA' PROCEDIMENTO Art. 12 del D.Lgs. 387/2003.
4. ERRATA INDICAZIONE DELLE AREE IDONEE e DEI VINCOLI PAESAGGISTICI – VINCOLI OPE LEGIS ART. 10 D.LGS. 42/2004.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



2

❖ PARERE NEGATIVO ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI V.I.A.

- I. Assoluto contrasto con l'Obiettivo del PIT – Scheda di Ambito n. 20 Ripiani Tufacei e Bassa Maremma – SECONDA INVARIANTE STRUTTURALE;
- II. Assoluto contrasto visivo con il Giardino dei Tarocchi – Area Museale bene oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 in quanto di grande valore artistico;
- III. Non risulta una adeguata valutazione degli effetti cumulativi indotti – condivisione di quanto espresso dalla Regione con la Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 03/06/2024;
- IV. Mancanza dell'Autorizzazione Paesaggistica e della Concessione Demaniale per attraversamento del Fosso del Pelagone della dorsale di connessione;
- V. Contrasto con Siti Natura 2000;
- VI. Assoluto contrasto con lo Statuto del Territorio del Nuovo Piano Strutturale adottato – applicazione misure di salvaguardia

Premesse

La Sofonisba Solare srl - in appresso per brevità la proponente – ha presentato un progetto per un impianto agrivoltaico, denominato “Capalbio”, di potenza nominale paria 22,828 kWp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sita in Via Pescia Fiorentina, località Chiarone, nel comune di Capalbio (GR).

Il progetto interessa un'area di circa 43,78 (di cui 6,35 lasciati poi liberi a seguito di un cambio del pannello) ha per la posa dei pannelli fotovoltaici; l'area è compresa tra il Fosso del Chiarone a sud, aree agricole ad est e ad ovest, la S.P. 75 “Pescia Fiorentina Chiarone” a nord; detta area, unitamente alle aree circostanti, è attualmente utilizzata come pascolo ed è destinata dal vigente piano regolatore del Comune di Capalbio a zona agricola.

Il progetto prevede un impianto costituito da tre lotti di pannelli fotovoltaici (sottocampi) ed è connesso alla rete elettrica nazionale tramite cavidotto interrato in media tensione (MT a 15kV), che si sviluppa lungo la viabilità esistente per circa 2,25 km, fino alla cabina primaria in progetto 132/15 kV, denominata “CP Capalbio”, che dovrebbe essere realizzata da e-Distribuzione Spa. E' prevista altresì la realizzazione di 3 cabine di connessione a piè di impianto (punti di consegna).

AOOGRT / AD Prot. 1012789 Data 31/12/2025 ore 11:03 Classifica P.120.030.030.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Il suddetto progetto interessa un vasto territorio agricolo che si estende dalla collina sovrastante, sulla sommità della quale è ubicato il complesso artistico di proprietà della Fondazione Giardino dei Tarocchi, fino a raggiungere e poi a superare il confine tra la Regione Toscana ed il Lazio.

L'impianto progettato si compone di 41.888 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino da installare su strutture di supporto, tipo *tracker*, costituiti da profilati in acciaio zincato a caldo, sopraelevati rispetto al piano del terreno interessato.

Il progetto prevede che le aree sottostanti detti moduli siano utilizzate a pascolo da irrigare mediante un impianto di irrigazione a bassa pressione alimentato da **vasche di accumulo di acqua piovana** ed integrazione del Fosso Chiarone.

Al fine di una ottimale utilizzazione del prato sottostante la proponente intende installare sonde umidometriche nonché di **realizzare due stalle** per il ricovero notturno del gregge ed **altri annessi agricoli** anch'essi necessari per la pastorizia.

Sempre secondo la proponente, l'attività agricola, in specie, pastorizia, sarà svolta da altro soggetto, una non meglio precisata azienda agricola con cui intende stipulare un accordo per costituire una R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) e il progetto agricolo prevede:

"4. Progetto agricolo

4.1. Miglioramento delle condizioni agronomiche e di produttività di un pascolo di foraggere destinato al pascolamento di ovini con l'introduzione di altre specie in aggiunta alle presenti quali erba medica annuale e poliennale, sorgo, avena, trifoglio bianco, ecc.;

4.2. Incremento del benessere animale nelle fasi di pascolamento dei capi ovini nel corso della giornata e del loro ciclo produttivo

4.3. Realizzazione di due capannoni per ricovero temporaneo o notturno dei capi e di piccole attrezzature agricole necessarie per le lavorazioni leggere, es. decespugliatore."

Infine si prevede che l'allaccio alla rete di distribuzione avvenga ad una "nuova cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV sita nel Comune di Capalbio (Gr) e denominata "CP Capalbio" indicando "che è in fase di autorizzazione; riportando anche i dati di rintracciabilità dell'istanza presentata da altro soggetto:

✓ Riferimento Enel 48940807

✓ Cup Pnrr F28B22001360006.

✓ Proponente e-distribuzione spa - via Ombrone, 2 - Roma - codice fiscale



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



05779711000 e partita iva 15844561009

✓ *Publicato sul sito della regione Toscana in data 23/01/2024*

Con decreto del Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, la Regione ha decretato: 1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art 19 del D.Lgs n 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp e le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nel Comune di Capalbio (GR), proposto dalla Sofonisba Solare srl (sede legale: Via Giuseppe Pozzone n 5, Milano; C.F./P.V.A.: 12666260968);

La Regione Toscana con nota acquisita al protocollo n. 8725 del 25/06/2025 ha trasmesso l'avvio del procedimento di cui in oggetto richiedendo pareri e contributi istruttori.

Il Comune con nota a mezzo PEC in data 23/07/2025 al n. 10188 ha trasmesso il proprio parere Contrario sia allo svolgimento del procedimento di VIA come, in precedenza quello di AUE oggi sospeso in attesa della VIA, che negativo alla conclusione dello stesso.

La Regione Toscana ha trasmesso in data 19/12/2025 con nota acquisita al protocollo n. 17048 le controdeduzioni del proponente Sofonisba Solare srl alle osservazioni formulate dal Comune assegnando per contributi tecnici istruttori il termine del 05/01/2026.

Si rileva come, a seguito di un procedimento contestato e lunghissimo e la concessione di proroghe alla proponente, chiedere ai soggetti contributi tecnici il venerdì 19 Dicembre alle ore 11.26 e volerli entro il 05/01/2026 - Giorni lavorativi assegnati 8! compreso la vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno - non configura il coordinamento e la collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo previsto dall'articolo 2 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014.

Con la presente si CONFERMA il parere CONTRARIO allo SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO richiedendone l'archiviazione e, in subordine, si esprime parere NEGATIVO sulla V.I.A. per le problematiche già comunicate che le controdeduzioni del proponente non hanno chiarito e/o superato. Di seguito si riassume per singoli punti con la seguente articolazione

- A. Osservazione Presentata**
- B. Controdeduzioni del Proponete**
- C. Parere Conclusivo**



❖ PARERE CONTRARIO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1- IMPROCEDIBILITA' PER MANCANZA DISPONIBILITA' DEL TERRENO

5

A. Osservazione presentata

La società asserisce di avere un diritto di superficie su detto terreno ma non risulta avere prodotto il titolo e cioè l'atto notarile, trascritto nei registri immobiliari e registrato, da cui risulti l'asserita titolarità del suddetto diritto.

Tale affermazione oltre a non essere comprovata da alcun documento non trova neppure conferma nelle visure effettuata al Catasto di Grosseto sia in data 17/06/2024 (al momento della verifica di assoggettabilità) che in data 23/07/2025 sia in relazione ai fabbricati sia ai terreni.

Di seguito estratto della Visura fatto al codice fiscale corrispondente alla Società proponente CF e P.IVA: 1266260968 che non ha prodotto corrispondenze:

Ufficio provinciale di: GROSSETO Territorio

Situazione aggiornata al : 23/07/2025

Dati della ricerca

Tipo richiesta: **Attualità**
Catasto: **Fabbricati e Terreni** Comune di: **CAPALBIO** Codice: **B646**
Codice fiscale: **1266260968**
Omonimi individuati: **0**
Motivazione: **Altri fini istituzionali**

Elenco Omonimi

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

La mancata produzione e **quindi il mancato possesso** di un titolo, regolarmente formato e reso pubblico secondo le formalità previste dal codice civile per gli atti relativi a beni immobili, è particolarmente grave nel caso in esame perché il diritto preteso dalla società è un diritto su beni altrui e cioè che grava su un terzo che rimane proprietario dell'area.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



La mancata produzione del titolo relativo della titolarità del diritto di superficie è particolarmente grave nel caso in esame perché non consente di conoscere la durata del preteso diritto di superficie; questo diritto può avere anche natura temporanea ai sensi dell'art 653 c.c. e quindi potrebbe anche essere inferiore a tutto il periodo a cui si riferisce l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

In mancanza di un titolo regolarmente formato e reso pubblico, la domanda della società proponente non può neppure essere presa in considerazione e va dichiarata inammissibile e/o improcedibile.

B. Controdeduzione Sofonisba:

Il Proponente nelle note di contestazione delle osservazioni del Comune ritiene di possedere i requisiti soggettivi per le trasformazioni agricole proposte - ai sensi della l.r.t. 65/2014 in quanto "*... vanta il diritto di costituire la superficie sull'area di Impianto in forza del contratto preliminare sottoscritto in data 28/11/2023 dinanzi al Notaio Annamaria Ortolan (rep. no. 8841 debitamente registrato in data 14/12/2023 e trascritto in data 15/12/2023 (Allegato 1) già trasmesso con la presentazione dell'istanza.*"

C. Parere Conclusivo

Si conferma il parere CONTRARIO e la richiesta di procedere a dichiarare l'IMPROCEDIBILITA' dell'istanza in quanto è di tutta evidenza che il Proponente confonde un **diritto d'obbligo** con un **titolo reale**. Il contratto preliminare, seppur trascritto, produce esclusivamente effetti obbligatori tra le parti (l'obbligo di stipulare il definitivo) e non trasferisce la disponibilità giuridica immediata e piena del bene e neppure il possesso del bene come ben riportato all'interno del predetto contratto. Altresì prevede che in caso di mancata stipulazione, sempre tra le parti sia corrisposta una somma di denaro, anche modesta nel caso in specie.

Diversamente, per le trasformazioni del territorio agricolo disciplinate dalla **L.R.T. 65/2014**, e in specie la **costruzione di capannoni agricoli** la legittimazione a richiedere titoli abilitativi deve fondarsi su un diritto reale già perfezionato o su una disponibilità che garantisca la continuità della conduzione agricola per il tempo previsto dal PAPMAA e la destinazione d'uso dei nuovi annessi per 20 anni da garantire con Atto unilaterale di Obbligo. Un preliminare è un atto intrinsecamente precario: qualora il contratto definitivo non venisse



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



stipulato, l'autorizzazione verrebbe rilasciata a un soggetto che non ha alcun potere di intervento sull'area, **creando un vulnus nella pianificazione territoriale.**

La difesa sostiene che il preliminare sia "sufficiente e necessario". Tuttavia, la normativa regionale (artt. 64 e segg. L.R.T. 65/2014) subordina gli interventi in zona agricola alla figura del proprietario conduttore o di chi ha un titolo di godimento certo e stabile.

L'assunto del Proponente deve essere respinto poiché il riferimento al preliminare trascritto è valido solo come impegno negoziale tra privati, ma è **del tutto insufficiente a integrare la legittimazione soggettiva e oggettiva** richiesta dalla normativa urbanistica toscana per interventi che comportano la realizzazione di annessi agricoli.

2 - INAMMISSIBILITA' PER MANCANZA REQUISITI SOGGETTIVI PER LE TRASFORMAZIONI AGRICOLE PROPOSTE AI SENSI DELLA L.R.T. 65/2014

A. Osservazione Presentata

Oltre alla mancanza del titolo di disponibilità del terreno la società proponente non ha neppure i requisiti per la presentazione del PAPMAA necessario per la componente agricola presentata che prevede i seguenti interventi (Pagina 27 Relazione) che **peraltro non è stato presentato sebbene necessario per realizzare nuovi annessi agricoli.**

"4. Progetto agricolo

4.1. Miglioramento delle condizioni agronomiche e di produttività di un pascolo di foraggiere destinato al pascolamento di ovini con l'introduzione di altre specie in aggiunta alle presenti quali erba medica annuale e poliennale, sorgo, avena, trifoglio bianco, ecc.;

4.2. Incremento del benessere animale nelle fasi di pascolamento dei capi ovini nel corso della giornata e del loro ciclo produttivo

4.3. Realizzazione di due capannoni per ricovero temporaneo o notturno dei capi e di piccole attrezzature agricole necessarie per le lavorazioni leggere, es decespugliatore."

E' di tutta evidenza che ai sensi della LRT 65/2014 articolo 73 comma 4

"La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:

a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



b) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiori a quanto previsto dal PTC o dal PTCM o, in mancanza, dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo"

Altresì sono riservate all'imprenditore agricolo in assenza di piano aziendale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 70 comma 3 lettera b) della LRT 65/2016 e del DPGR 63/R2016 articolo 3 comma 1 lettera l) che si riporta:

Art. 3. Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale - Disposizioni per l'installazione (art. 70, c. 3, lett. b) della l.r. 65/2014):

1. Non sono soggetti alla presentazione del Programma Aziendale i manufatti aziendali non temporanei, ..., che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:

a) silos; b) tettoie; c) concimaie, basamenti o platee;

d) strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;

e) serre fisse;

f) volumi tecnici ed altri impianti;

g) manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;

i) vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;

l) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;

m) strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

Il proponente è Sofonisba Solare s.r.l. con sede in Milano, che dalla visura camerale risulta attiva **con unico codice ATECO: 35.11 – Produzione di energia elettrica** (come da visura camerale allegata) per cui non ha la qualifica di Imprenditore Agricolo per attuale del trasformazioni di cui al Capo III- SEZIONE II -Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo della LRT 65/2014, né tale requisito può ritenersi soddisfatto dalla dichiarata ipotetica e successiva volontà della proponente (volontà solo dichiarata ma non attuata e riferita comunque ad un incerto futuro) di voler costituirsi un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (ATI) con una non meglio precisata azienda agricola.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



L'A.T.I. non è un soggetto giuridico autonomo, distinto dai suoi componenti, e non può essere pertanto titolare di alcun diritto reale non potrà essere iscritta ad ARTEA e non potrà avere uno IAP di riferimento: diritto che se manca, come nella fattispecie, rende inammissibile ogni domanda diretta ad ottenere una autorizzazione abilitativa alla realizzazione di interventi in ambito agricolo- figurarsi la nuova costruzione di annessi agricoli nel caso di specie necessari per l'attività agrivoltaica. A ciò aggiungasi che nel caso di specie la proponente non ha indicato neppure i poteri di gestione spettanti ad ognuno dei componenti la proposta di A.T.I. che vale la pena ripetere non è un soggetto che può agire in ambito agricolo e presentare un PAPMAA.

la mancata presentazione del **Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale** la cui approvazione, ai sensi della LRT 65/2014 articolo 74 comma 2. *"costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi"*, **rende inammissibile l'istanza** e di fatto non consente le attività istruttorie di verifica della proposta progettuale per tutta la parte agronomica e di sviluppo agricolo aziendale, oltre che delle verifiche sulla composizione e provenienza aziendale.

B. Controdeduzione Sofonisba

"Il Proponente ammette che il proprio oggetto sociale non include l'attività agricola, cercando di sopperire al requisito tramite una successiva ATI da fare in caso di rilascio dell'Autorizzazione Unica (!!!) con il proprietario che è anche il promittente venditore. Altresì, il proponente conscio del difetto di titolo e qualificazione soggettiva invoca l'applicazione della "Guida al proponente" e le linee guida MASE. per superare i disposti della L.R.T. 64/20154"

C. Considerazioni finali

Si conferma quanto già osservato e il PARERE CONTRARIO integrandolo con le seguenti considerazioni finali:

1. Difetto dei Requisiti Soggettivi (Art. 70 e segg. L.R.T. 65/2014)

La normativa toscana è rigorosa e vincolante per le trasformazioni in zona agricola e per la costruzione di annessi agricoli collegati alla figura dell'**Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)** Il paesaggio toscano è una invariante strutturale del PIT e la disciplina di uso del territorio agricolo è direttamente connessa alla tutela del paesaggio essendo



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



contenuta all'interno del TITOLO IV della legge 65/2014 che detta "**Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio**"

L'impegno a costituire un'ATI, successivamente al Rilascio dell'Autorizzazione Unica è un atto futuro e incerto e di dubbia applicazione per la costruzione di annessi agricoli che sono riservati alle aziende agricoli e agli IAP. La L.R.T. 65/2014 esige che i requisiti soggettivi siano **preesistenti e stabili** al momento della pianificazione dell'intervento conseguente alla presentazione del PAPMAA. La difesa tenta una "sanatoria preventiva" dichiarandosi disponibile a modificare lo statuto in futuro (!!!), confermando implicitamente l'attuale carenza del requisito soggettivo necessario per operare trasformazioni in territorio rurale e nel caso in specie realizzare annessi agricoli.

Il proponente invoca la futura costituzione di un'ATI per rendere "possibile" l'attività agricola pur non essendo agricoltore. Questa configurazione appare come un'**elusione della norma regionale**. Se il Proponente (società energetica) è il soggetto che detiene il controllo economico e decisionale dell'iniziativa, il partner agricolo rischia di essere ridotto a un mero "prestatore di qualifica".

La L.R.T. 65/2014 mira a garantire che l'agricoltura resti l'attività prevalente e non un paravento per la produzione energetica. La costituzione dell'ATI e il contratto di servizi agricoli non mutano la natura del Proponente, il quale rimane un soggetto industriale privo della qualifica agraria richiesta per intervenire in ambito agricolo ad attività di trasformazione e realizzazione di annessi agricoli oltre laghetti e quanto altro che la **Legge Regionale 65/2014 riserva agli IAP o agli Imprenditori Agricoli**.

Anche in questo caso in palese violazione dell'articolo 70 comma 3 lettera b) della LRT 65/2016 e del DPGR 63/R2016 articolo 3 comma 1 lettera l) relativamente alle trasformazioni riservate all'imprenditore agricolo – tra cui *l) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;*

2. Inapplicabilità della "Guida al Proponente" come Norma Primaria.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Il proponete non essendo in possesso dei requisiti soggettivi oltre ad una ipotetica e futuribile ATI con un imprenditore agricolo tenta anche l'applicazione delle linee Guida come norma primaria di superamento della disciplina regionale di settore.

E' di tutta evidenza che le "Guide" e le "Linee Guida" sono atti amministrativi di indirizzo che non possono derogare alla **Legge Regionale (L.R.T. 65/2014)**, la quale è fonte primaria di diritto in materia di governo del territorio e disciplina di settore per le trasformazioni agricole.

Sebbene la Guida regionale possa semplificare gli aspetti documentali per la VIA, non può sanare l'illegittimità sostanziale di una trasformazione proposta da un soggetto non legittimato secondo i criteri della legge urbanistica regionale e nello specifico del Titolo IV Capo III della LRT 65/2014. Il requisito di disponibilità dell'area e la qualifica soggettiva sono i pilastri per gli interventi in ambito agricolo per evitare il consumo di suolo agricolo da parte di soggetti terzi rispetto al mondo rurale e presidio di conservazione dell'invariante del PIT – Si rinvia al punto successivo per il contrasto con il PIT di merito.

Con tutta probabilità si trattasse di un intervento Fotovoltaico la controdeduzione potrebbe avere una logica ma per un Agri-voltaico no la parte agricola riveste carattere ineludibile così come il rispetto delle relative norme regionali di settore della LRT 65/2014 e dei suoi regolamenti di attuazione.

3. Mancanza di P.A.P.M.A.A. per la realizzazione degli annessi agricoli previsti dal progetto.

Dal difetto del titolo e dei requisiti soggettivi ne consegue anche la mancata presentazione del P.A.P.M.A.A. necessario per la realizzazione degli annessi agricoli previsti dal progetto che è un'altra palese violazione dell'articolo 73 comma 4 LRT 65/2014 e impedisce lo svolgimento delle verifiche necessarie (i) sulla fattibilità agronomica dell'intervento (ii) sulle derivazioni aziendali (frazionamenti) per eventuale presenza di vincolo di inedificabilità (ex articolo 76 LRT 65/2014). (iii) del rispetto dei parametri del PTCP e del Piano Strutturale. Viene di fatto by-passata tutta la disciplina regionale del settore agricolo con evidente disparità di trattamento con il mondo agricolo e l'insieme delle attività di tutte le altre aziende che tali leggi devono rispettare. Infine non è neppure prevista la conseguente



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo a garanzia delle trasformazioni e della destinazione di uso dei nuovi manufatti.

12

3 - INAMMISSIBILITA' PER MANCANZA DEL PUNTO DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA – VIOLAZIONE UNICITA' PROCEDIMENTO Art. 12 del D.Lgs. 387/2003

A. Osservazione depositata

Il proponente negli elaborati indica come punto di allaccio una nuova Cabina Primaria da realizzare nel Comune di Capalbio e a pagina 8 della relazione tecnica espone:

“Si precisa che la nuova cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV sita nel Comune di Capalbio (Gr) e denominata “CP Capalbio” è in fase di autorizzazione; di seguito si riportano tutti i dati di rintracciabilità:

✓ Riferimento Enel 48940807

✓ Cup Pnrr F28B22001360006.

✓ Proponente e-distribuzione spa - via Ombrone, 2 - Roma - codice fiscale 05779711000 e partita iva 15844561009

✓ Pubblicato sul sito della regione Toscana in data 23/01/2024”

In merito al procedimento di autorizzazione della predetta cabina primaria il Comune di Capalbio ha trasmesso alla Regione in data 05/07/2024 con nota protocollo n. 9106 la delibera della Giunta 114 del 05/07/2024 con cui l'amministrazione ha deliberato di “DI DISSENTIRE dal progetto di realizzazione di una Cabina Elettrica di trasformazione 132/15 Kv denominata “CP Capalbio” Proponente E-distribuzione spa – riferimento Enel 48940807 – Cup PNRR F28B22001360006.”

Ha altresì trasmesso la comunicazione che il “progetto è in contrasto con il Piano Strutturale (Invariante della Maglia Poderale) e con il Regolamento Urbanistico oltre che avere una grande incidenza sul paesaggio in considerazione dell'inquinamento luminoso di un'area essenzialmente agricola, così come riportato nella relazione dell'Ufficio Tecnico”

E' evidente che a seguito del **parere negativo** espresso dall'Amministrazione con Deliberazione della Giunta n.114/2024 con allegato parere di **NON CONFORMITA'** al **Piano Strutturale** e al **Regolamento Urbanistico** rilasciato dall'Ufficio Tecnico l'istanza non si può considerare in corso di approvazione.

Trova quindi applicazione al procedimento l'articolo 8 commi 4 della LRT 39/2005 che recita *“Se i progetti degli impianti di cui all'articolo 10, comma 1, sono in contrasto con le prescrizioni degli*



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



strumenti di pianificazione territoriale, l'autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l'accordo di pianificazione di cui all'[articolo 41 della l.r. 65/2014](#) “.

13

B. Controdeduzioni Sofonisba

Il proponente nelle controdeduzioni comunica “Si precisa che come specificato nell'STMG le autorizzazioni relative al punto di connessione sono in capo al gestore di rete, trattandosi di una Cabina Primaria prevista in ambito allo sviluppo della rete finanziata dal PNR e non a uso esclusivo dell'impianto fotovoltaico.

La proponente nel documento però conferma che la Cabina non risulta ancora autorizzata e che l'autorizzazione dell'impianto (fotovoltaico) è condizionata agli esiti del procedimento inerente la cabina primaria, **quindi l'imprescindibile collegamento tra le due istanze.**

C. Considerazione Finali

Si conferma l'osservazione presentata e il **PARERE CONTRARIO** espresso - integrando con la comunicazione a firma del Sindaco di diffida alla Regione Toscana a procedere alla conclusione del procedimento e al rilascio dell'AUE per la Cabina Primaria, in assenza della conformità urbanistica, DIFFIDA che si allega quale parte integrate e sostanziale al presente atto e di cui si riporta un estratto:

“Il principale argomento su cui codesta Regione fonda la propria intenzione di procedere è il richiamo all'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001, secondo cui l'autorizzazione unica “costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti”. Tale interpretazione, tuttavia, risulta parziale e decontestualizzata, in quanto non considera la disciplina specifica dettata dalla Regione Toscana in materia di impianti energetici.

La Legge Regionale n. 39/2005 disciplina il procedimento autorizzatorio per questa tipologia di impianti nel territorio toscano. L'art. 8, comma 4, di tale legge stabilisce in modo inequivocabile la procedura da seguire in caso di contrasto con la pianificazione urbanistica: qualora i progetti siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione, l'autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi.

La norma regionale, quindi, non nega l'effetto di variante urbanistica dell'autorizzazione unica, ma ne disciplina il percorso procedimentale, subordinando il rilascio del titolo finale all'avvenuta approvazione della variante da parte dell'organo competente, ovvero il Consiglio



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Comunale. La norma nazionale definisce l'effetto sostanziale del provvedimento unico, mentre la norma regionale ne regola le modalità di attuazione e lo svolgimento della conferenza di servizi, in piena coerenza con le competenze regionali in materia di governo del territorio.

In sostanza, le norme nazionali attengono agli effetti delle autorizzazioni, ma non possono incidere sulle modalità concrete di organizzazione e svolgimento della conferenza di servizi, che restano normate dalla legislazione regionale di settore."

14

A seguito della controdeduzione si rileva la "frammentazione" del Progetto.

Il Proponente conferma che la Cabina Primaria è necessaria al progetto e ha un impatto ambientale proprio per cui l'amministrazione non può valutare l'impianto agrivoltaico isolatamente. Abbiamo evidenza del cosiddetto *splitting* (frazionamento). Si contesta che l'impatto ambientale (VIA) doveva essere valutato **complessivamente**: impianto + cavidotti + cabina primaria.

Se la cabina non è autorizzata o sta per essere autorizzata senza VIA, la valutazione ambientale dell'impianto è incompleta e quindi illegittima, perché non tiene conto delle opere indispensabili per il suo funzionamento inclusa la cabina primaria che non ha fatto la stessa procedura – irrilevante la fonte di finanziamento.

Secondo il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) e la giurisprudenza europea, è vietato frazionare un progetto unitario in più segmenti per facilitarne l'approvazione o evitare soglie di VIA più rigorose. L'agrivoltaico in argomento senza cabina non può funzionare: dunque la cabina in corso di autorizzazione è necessaria al progetto e deve essere parte della valutazione.

Violazione del principio di "Unicità del Procedimento"

L'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003 stabilisce che l'Autorizzazione Unica deve riguardare l'impianto **comprese le opere connesse**. Se la cabina primaria è opera necessaria e non è stata inclusa nel procedimento o non è stata ancora autorizzata, l'autorizzazione dell'impianto è **incompleta**. L'amministrazione sta valutando l'impatto di un'opera "monca".

L'istanza è viziata da un'insanabile **contraddizione logica**: si sta valutando l'impatto di un progetto agrivoltaico la cui funzione di pubblica utilità è subordinata a un'opera terza (la Cabina Primaria) non ancora esistente né autorizzata e, illegittimamente, non valutata in questo procedimento. Ciò configura un **eccesso di potere per irragionevolezza**, poiché si valuta/autorizza un'attività produttiva nell'impossibilità tecnica di produrre, violando il principio di proporzionalità tra tutela del paesaggio agricolo e sviluppo energetico.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



La giurisprudenza ha chiarito che non si possono separare opere che fanno parte di un unico disegno industriale e funzionale.

- **Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5465/2022.** Ribadisce che il divieto di frazionamento (o salami slicing) opera non solo per eludere le soglie dimensionali della VIA, ma ogni volta che opere distinte sono avvinte dal "vincolo della complessità". Un'opera che rappresenta una "comune operazione economica avente scopo unitario" deve essere valutata insieme. Se l'agrivoltaico non può immettere energia senza la cabina, esse costituiscono un'operazione economica unitaria.
- **Consiglio di Stato, Sez. II, n. 640/2023:** Conferma che il divieto di artato frazionamento è un principio generale dell'ordinamento, che serve a garantire che la Pubblica Amministrazione valuti l'impatto reale e complessivo dell'intervento, evitando che la frammentazione dei titoli abilitativi nasconda un impatto cumulativo superiore.

4 - ERRATA INDICAZIONE DELLE AREE IDONEE e DEI VINCOLI PAESAGGISTICI – VINCOLI OPE LEGIS ART. 10 D.LGS. 42/2004

A. Osservazione comune

La disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili è stabilita dall'art. 20 del decreto legislativo 199/2021 così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2024 convertito in Legge n. 41 del 21/04/2023 che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti da detta norma, considera aree idonee (comma 8, lett. c-quater) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nel caso di specie, l'impianto è ubicato in **AREA NON IDONEA** in quanto posto nella fascia di tutela di un bene tutelato ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e il proponente non ha dimostrato il possesso dei terreni ove l'impianto deve essere realizzato per cui il presente procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA, così come già fatto dalla stessa Regione per quello di AUA (nota protocollo Regione Toscana AOOGRT/PD Prot. 0303028 Data 31/05/2024), **non poteva essere avviato e se ne chiede l'immediata archiviazione per improcedibilità.**

ERRATA INIDICAZIONE DEI BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 42/2004



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Per quanto riguarda la indicazione dei beni oggetto di tutela della parte seconda del D. Lgs. 42/2004, nelle cartografie del progetto sono rappresentati unicamente gli immobili **tutelati ai sensi degli artt. 10, comma 3 e 13 del D. lgs 42/2004** e sono i seguenti da Nord a Sud:

- a. Villa di Pescia Fiorentina
- b. La Ferriera di Pescia Fiorentina
- c. Corso delle Acque, Muro e Pilastro antistante la ferriera
- d. Aree e Immobili circostanti il Complesso pre-industriale della Ferriera
- e. Podere Ferriera (ex Mulino)
- f. La Ex Dogana Pontificia;

Nella tavola 01D4COMTT1V1P_VERIFICA AREE IDONEE ART. 20 D.LGS 199/2021 la zona di intervento appare ricompresa all'interno di cosiddette "Aree Idonee" ai sensi del D. Lgs 199/2021 (pagina 5 Relazione). Tale indicazione è **ERRATA** in quanto non sono stati considerati i seguenti beni soggetti a tutela *ope legis* dalla Parte Seconda del Codice, **ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. lgs 42/2004:**

a) Il Giardino dei Tarocchi e annessa Area Museale meglio descritta di seguito.

b) la S.P. 75 Strada Provinciale Chiarone - Pescia Fiorentina meglio descritta di seguito.

a) Parco Museale del Giardino dei Tarocchi

Area Museale del Giardino dei Tarocchi posta a ml. 250 dal sito in argomento espressamente censita nelle cartografie del Regolamento Urbanistico e oggetto di Tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004.

Si tratta di una delle opere d'arte contemporanee più rilevanti realizzate in Italia. Opera dell'artista Niki de Saint Phalle conta oltre 200.000 visitatori l'anno da tutto il Mondo il cui valore culturale è universalmente riconosciuto e che lo stesso PIT – Piano Paesaggistico Regionale - **Approvato con Deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 e successivi** Aggiornamenti e integrazioni - nelle invarianti riporta:

*Nello specifico, rappresentano un valore i sistemi di beni, quali: nelle colline di Capalbio **assume rilevanza artistica e culturale il Giardino dei Tarocchi, opera della scultrice contemporanea***



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Niki de Saint Phalle, che esprime un particolare valore estetico-percettivo determinato dal contrasto tra il territorio rurale dominato dai seminativi e dalla macchia mediterranea e la policromia delle sculture di grande visibilità sia per struttura che dimensione;

17

Il Giardino dei Tarocchi è gestito dalla **Fondazione “Il Giardino dei Tarocchi”** Ente senza scopo di lucro (Su allega lo Statuto) di cui la Regione Toscana ha riconosciuto la personalità sin dal 2002 (Si allega comunicazione della Regione Toscana).

La Fondazione è stata istituita per volontà dell'artista franco-americana Niki de Saint Phalle nel 1997 con lo scopo di: *“preservare e mantenere in modo duraturo lo spirito dell'insieme delle opere che compongono il Giardino dei Tarocchi per le future generazioni nello stato in cui si troverà al momento della sua morte, di aprire il parco museale al pubblico e di assicurare la gestione ed il mantenimento di questo insieme”*.

Il Bene ha un indiscutibile e rilevante interesse artistico ed appartiene ad una persona giuridica privata senza fine di lucro per cui è evidentemente oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004.


1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e **a persone giuridiche private senza fine di lucro**, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, **che presentano interesse artistico**, storico, archeologico o etnoantropologico.

Estratto Foto Aerea





Estratto Regolamento Urbanistico



b) La Strada Provinciale n. 75 Pescia Fiorentina – Chiarone (Art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004)

Si tratta di un bene di proprietà pubblica e realizzato da oltre 70 anni, censito nel catasto Leopoldino e indicato nelle cartografie sin dalla seconda metà del XVIII Secolo quale strada di collegamento tra i beni oggetto di decreto come indicati dal proponente (dell'area della Ferriera) e il Fiume Chiarone.

Si allega una planimetria del Catasto Leopoldino estratta dalla Cartografia del PIT in cui è bene evidenziata la "Strada della Pescia" *storico tracciato di collegamento della Ferriera* (inizio) con il fiume Chiarone, con tutta probabilità nella parte navigabile; infatti, nel catasto è riportato anche un diverticolo di acqua. Tale tracciato è oggi ripercorso dalla Strada Provinciale n. 75 Pescia Fiorentina – Chiarone che nel toponimo ricorda giust'appunto l'antico collegamento, ed è oggetto di tutela del D.Lgs. 42/2004.

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) redatto dalla Regione Toscana ha *valore di Piano Paesaggistico Regionale ai sensi degli articoli 135 e 143 del medesimo Codice e costituisce*



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744


Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



adempimento delle disposizioni di cui alla L.R.65/2014 che disciplinano la forma e i contenuti del PIT (cfr. art.2 Disciplina del PIT) medesimo.

Nelle Invarianti Strutturali e nella Scheda di Ambito n. 20 "Bassa Maremma e Ripiani Tufacei riporta la seguente descrizione storica "Nel vasto territorio dell'ambito, l'unica manifattura fu la medievale ferriera della Pescia Fiorentina, di proprietà della comunità di Capalbio, gestita a lungo dalla Magona del ferro granducale, che dal 1777 venne acquistata dagli imprenditori pistoiesi Vivarelli Colonna."

E' riportata la seguente cartografia del Morozzi:



Il territorio della bassa Maremma con i ripiani tufacei nella seconda metà del XVIII secolo (Ferdinando Morozzi, Archivio Nazionale di Francia)

Si riconosce la scritta "Officeria" e la strada di collegamento di colore ocra, oggi interessata dall'impianto e facente parte della S.P. 75.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)


Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Il PIT nella stessa scheda nella sezione “VALORI” ai fini della individuazione delle invariati strutturali descrive **di grande valore paesaggistico la Strada Provinciale Pescia Fiorentina - Chiarone:**

“... collegati dalla rete di **strade provinciali minori di grande valore paesistico** (SP Pescia Fiorentina, Litoranea, Pedemontana, di Capalbio, Valmarina, Giardino, Parrina, Polverosa, San Donato, Osa) e dal reticolo minuto della viabilità vicinale;”



La Strada è indicata di colore ocra con la scritta “Strada della Pescia”

Si tratta di bene culturale vincolato *ope legis* ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del D. Lgs 42/2004

In **Giallo** la Strada della Pescia e in **Rosso** l’ubicazione dell’Impianto Fotovoltaico posto a confine con la strada.

L’impianto, quindi, verrebbe localizzato in **AREA NON IDONEA** in quanto posto nella fascia di tutela di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 giusto disposto



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it




dell'articolo 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2024 convertito in Legge n. 41 del 21/04/2023.

8. *Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:omissis*

c-quater) omissis "né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."

SI RIPORTANO SULLA CARTA DI VERIFICA DELLE AREE IDONEE IL GIARDINO DEI TAROCCHI E LA S.P. PESCIA FIORENTINA CHIARONE



L'impianto interessato è in area NON IDONEA

B. Controdeduzioni Sofonisba

La proponente non controdeduce in merito all'assenza di aree industriali; ritiene che non sussista un vincolo ex articolo 10 del D.Lgs 42/2004 sul parco museale del Giardino dei Tarocchi perché le opere sarebbero state costruite da meno di 70 anni – peraltro indicandolo quale bene appartenente a soggetti privati che presuppongono la verifica per l'apposizione del vincolo tutelativo.

Il proponente per la S.P. n. 75 controdeduce nel seguente modo:



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



23

“Medesime conclusioni devono essere applicate alla Strada Provinciale n. 75 Pescia Fiorentina nella misura in cui non presenta il vincolo necessario alla qualificazione della stessa quale bene culturale ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni Culturali. Il contributo del Comune di Capalbio richiama il “grande valore paesaggistico” che la SP 75 possiede, e ricorda che essa risulta inclusa nei “valori” del PIT. Sebbene, anche in questo caso, il PIT nulla riporti circa l’eventuale natura di bene culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali, dalla sola menzione della SP 75 il Comune fa discendere l’inidoneità dell’area di Impianto, poiché collocata nella fascia di tutela di beni di cui alla Parte II del Codice dei Beni Culturali. Pur volendo ammettere la rilevanza dei luoghi sopracitati, sarebbe quantomeno arbitrario voler apporre loro un vincolo che prescinde dalle modalità richieste da precise prescrizioni legislative.

Il proponente infine rileva a sostegno della propria posizione come il Regolamento Urbanistico Comunale e il PIT non riportano la presenza di tali vincoli ex lege (art. 10 del D.lgs. 42/2004).

C. Considerazioni Conclusive

Si conferma quanto già osservato, e il parere CONTRARIO espresso rigettando le controdeduzioni che non sono condivisibili e non apportano alcuna documentazione a sostegno.

E’ pacifico che le aree industriali indicate a sostegno della idoneità dell’area non sono aree industriali ma si tratta da un lato di un impianto fotovoltaico agricolo di 200Kw autorizzato attraverso una PAPMAA e dall’altro di un unico edificio ex officina meccanica oggi inutilizzato.

La Fondazione Giardino dei Tarocchi è una persona giuridica senza scopo di lucro e come tale rientra a pieno titolo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 10 del D.Lgs. 42/2004 per cui il richiamo ai soggetti privati è irrilevante e non riferibile alla fattispecie. Non si porta alcuna documentazione a sostegno dell’insussistenza del vincolo per la S.P. 75 che di fatto è presente sin dalle carte del Morozzi e quindi da ben più di 70 anni.

Nel merito del RU e del PIT vale ricordare che il vincolo ex lege discende direttamente dalla Legge e non necessita di alcun atto confermativo – non rileva il dettato urbanistico



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



della Pianificazione che notoriamente riporta i vincoli della Parte I apposti con decreto e mai quelli ex-lege ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004.

Si deve ricordare che ai sensi dell'art. 12. Verifica dell'interesse culturale del D.Lgs 42/2004 Le cose indicate all'[articolo 10, comma 1](#), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, **“sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2”**- per cui la verifica dell'insussistenza deve essere fatta dai competenti organi del Ministero e attraverso un procedimento e non attraverso considerazioni della proponente.

Quindi il vincolo storico sussiste sicuramente per la SP 75 almeno fino alla verifica di insussistenza da effettuare da parte dei competenti organi ministeriali e di conseguenza l'ubicazione dell'impianto è in AREA NON IDONEA.



❖ PARERE NEGATIVO ALLA CONCLUSIONE DELLA V.I.A.

In subordine ai predetti aspetti, già di per se idonei a disporre l'archiviazione del procedimento per carenza dei presupposti legittimanti, oggetti e soggettivi, alla presentazione dell'istanza, peraltro già esposti alla Regione sia nel procedimento di AUE che in quello di Verifica di Assoggettabilità si osservano anche i seguenti ulteriori aspetti di natura tecnica che costituiscono il PARERE NEGATIVO ALLA CONCLUSIONE DELLA V.I.A. La proposta progettuale ha un assoluto contrasto con i seguenti aspetti paesaggistico ambientale, che risultano già evidenti anche senza la Valutazione di Impatto Ambientale a cui l'impianto nonostante le osservazioni viene oggi assoggettato, all'interno del procedimento di AUE:

25

I. ASSOLUTO CONTRASTO CON L'OBIETTIVO DEL PIT – SCHEDA DI AMBITO N. 20 RIPIANI TUFACEI E BASSA MAREMMA – SECONDA INVARIANTE STRUTTURALE.


A. Osservazione comune

Si riporta l'obiettivo del PIT esemplificato nell'allegato grafico

L'inserimento dell'impianto con assoluta evidenza è in contrasto con le azioni di tutela del Piano Paesaggistico Regionale.

Il Progetto di presenta in **assoluto contrasto con il territorio paesaggistico toscano e delle oggetto di tutela del PIT – a valenza di Piano Paesaggistico**

Salvaguardare la fascia costiera e la retrostante pianura, qualificate dalla presenza di eccellenze naturalistiche e dal paesaggio agrario di Pianura e della bonifica





Altresì comporta un mutamento dell'uso del territorio e conseguentemente una de-connotazione di un paesaggio rurale di valore che il PIT-PPR riconosce e tutela (nodo degli agroecosistemi, Seconda invariante strutturale e art. 11 della Disciplina di piano, relativo alla Quarta invariante).

B. Controdeduzioni Sofonisba

La proponente sebbene non controdeduca direttamente all'osservazioni del comune, con riferimento ad una similare osservazione della Regione, trasmette un elaborato esplicativo 03DI2COMIMIT1P_Relazione Mitigazioni e compensazioni che si sostanziano in una ulteriore piantumazione di oltre 1500 piante al fine di poter nascondere completamente l'impianto, fornendo dei foto-inserimenti.


C. Considerazioni finali

Si conferma il PARERE CONTRARIO in quanto è di tutta evidenza che l'impatto ambientale dell'impianto è in contrasto con il paesaggio tutelato dal PIT prova ne sia anche la proposta di porre in essere ulteriori 1500 piante, che di per se vanno a modificare ulteriormente il paesaggio tutelato per mitigare, meglio nascondere, un impatto di per se non mitigabile e non nascondibile dovendo i pannelli solari per loro natura essere esposti al sole.

La proponete ha ridimensionato la superficie dell'impianto mantenendo la medesima produzione utilizzando un pannello più performante, lasciando libera da installazioni una porzione di 6,35 ha, come riportato in tavola 01DI15COMTTAV1P_Confronto con vecchio Layout.

Tale riduzione è insignificante sull'inserimento ambientale e paesaggistico

Inserire 37,5 ettari (ossia 375.000 metri quadrati ossia 52 campi di calcio regolamentari) di pannelli solari con altezza fuori terra di oltre 5 metri in quell'ambito agricolo è evidentemente in contrasto con i caratteri distintivi tutelati del paesaggio agrario della Piana di Capalbio formatosi con la riforma agraria che è posto come riferimento all'interno del PIT ed è una invariante strutturale di cui all'articolo 5 della LRT 65/2014 individuata dal P.S. ai sensi dell'articolo 93 comma 2 della stessa legge.



PROSPETTO LATERALE CON INCLINAZIONE A 180° E 60°

Ingombro pannelli nelle diverse posizioni nella giornata



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



II. ASSOLUTO CONTRASTO VISIVO CON IL GIARDINO DEI TAROCCHI – AREA MUSEALE BENE DI GRANDE VALORE ARTISTICO.

A. Osservazione comune

Oltre a quanto contenuto nella relazione del Presidente della Fondazione del Giardino dei Tarocchi e a quanto già espresso nel merito del Giardino dalla stessa **Regione Toscana con Delibera G.C. n. 674 del 03/06/2024** nel *parere sfavorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale statale sul progetto del nuovo "Impianto eolico di potenza complessiva di 33 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 18 MW" sito nel Comune di Montalto di Castro (VT) e opere connesse nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR)*, che qui si richiama, pubblicato nel BURT è evidente dall'immagine che segue l'effetto devastante che 37,5 ettari di specchi avrebbero sui coni visivi da e per il Giardino dei Tarocchi.





COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Nel merito si condivide e riporta quanto già osservato dalla Fondazione Giardino dei Tarocchi:

“La V.I.A. che la Regione Toscana dovrà pertanto pronunciare sul progetto della proponente dovrà pertanto tenere in evidenza le suddette esigenze di tutela, esigenze che sono di ordine superiore perché fondate su norme di natura costituzionale (in particolare art 9 Cost) e quindi anche di ordine superiore rispetto alla volontà manifestata sia a livello amministrativo che legislativo.

Dette esigenze non riguardano pertanto solo il particolare terreno interessato da un particolare impianto, ma da tutto il territorio circostante perché esse rilevano ai fini dell’assetto generale del territorio sotto tutti i suoi aspetti, paesaggistico, urbanistico ed anche sociale.

Alla P.A., sia essa statale che regionale, nel pronunciare la V.I.A. non potrà prescindere dalla tutela delle suddette esigenze.

Orbene se si tengano presenti i principi di cui sopra, consolidati nella giurisprudenza sia civile (Cassazione) che amministrativa (Consiglio di Stato e TAR) e radicati altresì nell’opinione pubblica, il progetto della società Sofonisba Solare srl merita una valutazione negativa perché chiaramente in contrasto con le esigenze di tutela innanzi menzionate.

Ed invero il detto progetto considera solo l’area pianeggiante su cui dovrà essere realizzato, ma non il territorio circostante che è caratterizzato, oltre che da aree a destinazione agricola, da un fitto bosco e da un uliveto, anche dalla presenza sulla collina sovrastante di architetture e sculture di proprietà della Fondazione Giardino dei Tarocchi (e cioè di un ente non avente fini di lucro ma solo artistici).

Si tratta di un *unicum* che dalla collina su cui si trovano le opere del Giardino dei Tarocchi prosegue ben oltre il progettato impianto alla proponente fino a raggiungere i non lontani confini della Regione Toscana ed in particolare del Lazio.

Detto complesso costituisce un unicum al mondo per estensione, complessità, ricchezza dei materiali usati, varietà delle specie botaniche e faunistiche in esso conservate e preservate. Paragonabile solo ad altri patrimoni mondiali UNESCO come il Parc Guell a Barcellona.

Il complesso è un vero e proprio museo avente tutti requisiti di cui all’art 10, 1[^] comma del D.Lgs n 42-2004 e pertanto è da includere tra i beni culturali tutelati da quest’ultimo testo normativo.

Tutto il complesso del Giardino dei Tarocchi è considerato dal vigente PIT della Regione Toscana come bene culturale, compreso in un elenco di numerosi immobili di grande pregio d e valore artistico quali le ville medicee, quelle lucchesi e simili.

Anche il PRG di Capalbio riconosce l’importante e la rilevanza di detto complesso destinando tutta l’area interessata a “zona museale”, inserito nell’ambito di una zona agricola.

Il complesso suddetto è stato creato e curato da un artista di fama internazionale Niki de Saint Phalle, le cui opere sono state oggetto di decine di mostre in tutto il mondo negli ultimi anni e conservate nei più importanti musei di arte moderna (due retrospettive sono previste nel corrente anno a Milano e Tokio e un’altra nell’anno prossimo a Parigi).



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



L'importanza e la risonanza internazionale del Giardino è confermata dal numero di visitatori che ogni anno si recano da tutte le parti del mondo a visitarlo: sono 130.000 l'anno per tutto l'ultimo decennio, numero in costante crescita per il sempre maggiore interesse che il complesso suscita.

Il progetto della Sofonisba Solare srl ignora completamente il complesso architettonico scultoreo del Giardino dei Tarocchi e l'ambiente circostante; ed infatti, nella domanda e negli atti istruttori ad essa allegati, non si fa menzione dell'esistenza del Giardino dei Tarocchi né tantomeno della sua inclusione tra i beni culturali di cui al D.Lgs n 42/2004 e della previsione a zona museale del PRG di Capalbio.

Risulta evidente da quanto sopra come il progetto sia in palese contrasto con l'ambiente circostante: a voler anche ammettere che il progetto sia compatibile con l'area a destinazione agricola area su cui dovrà essere realizzato, esso contrasta con le caratteristiche artistiche e naturali dell'ambiente esterno.

L'impianto foto voltaico costituirà un pugno nell'occhio per i numerosi visitatori che si recheranno nel Giardino dei Tarocchi: basta considerare che i pannelli solari installati copriranno una superficie di circa 4 ha (???) ed avranno un'altezza tra i 4 e i 5 metri.

A ciò aggiungasi che il rispetto dell'ambiente agricolo prospettato dalla Sofonisba Solare srl non potrà comunque essere realizzato perché su tutto il terreno attuale nella sua disponibilità la società intende realizzare una serie di annessi anche agricoli di notevole rilevanza (tra cui: tre laghetti per la raccolta di acque da mc 2.310 ciascuno; n 2 annessi agricoli per stoccaggio attrezzi e ricovero temporaneo dei animali della superficie di 100 mq e 30 mc ciascuno; n 5 cabine di trasformazione Mt-Bt; n 3 cabine di consegna; n 1 cabina utente; viabilità di servizi) opere tutte anch'esse contribuiranno a produrre un grave deterioramento della situazione ambientale oggi esistente.

I visitatori del Giardino dei Tarocchi, che fino ad oggi potevano godere della visione della campagna toscana ed in lontananza del mare, avranno avanti a sé una enorme macchia nera, costituita dall'impianto voltaico, che risulterà in contrasto con gli elementi naturali ed artistici che attualmente caratterizzano la collina su cui è stato realizzato detto Giardino.

A ciò aggiungasi, che se il progetto della proponente venisse realizzato si avrebbero conseguenze negativa anche di ordine sociale perché si verificherebbe indubbiamente un calo del turismo e quindi un calo dell'occupazione.

Come già detto anche gli aspetti sociali debbono rientrare, secondo la consolidata giurisprudenza sia civile che amministrativa tra gli elementi di valutazione, ai fini di un giudizio favorevole di impatto ambientale.

b) La conclusione di cui sopra non può essere esclusa dalla realizzazione dalle misure di mitigazione indicate dalla proponente.

Si tratta infatti della messa in opera di piante che, non solo non potrà mascherare tutto l'impianto agrivoltaico, ma anzi contribuirà non solo ad eliminare il paesaggio attuale, ma determinerà un ulteriore grave danno perché creerà una ulteriore discontinuità tra le aree agricole che verranno a trovarsi a monte ed a valle dell'impianto stesso.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Oltre a ciò è poi da considerare che le piante che la proponente intende mettere in sito, che risulteranno del tutto avulse sia dall'impianto stesso che dall'ambiente agricolo circostante costituito da campi agricoli, prati ed uliveti."

30

B. Controdeduzioni Sofonisba

La proponente contesta l'esistenza del vincolo ope-legis ma deve condividere la vicinanza dell'impianto con l'importante struttura museale del Giardino dei Tarocchi tanto è che e si è preoccupata di "*predisporre opportune fotosimulazioni che prendano in considerazione l'effetto percettivo anche in relazione agli impatti cumulativi, con ulteriori punti di vista dal Giardino dei Tarocchi*" dovute in risposta alle diverse osservazioni che in tal senso sono state depositate. Le controdeduzioni sono riportate da pagina 28 a pagina 37 del documento – riscontro Capalbio. Tali fotosimulazioni riportano anche le ulteriori mitigazioni di oltre 1.500 piante che la proponente ha inserito nel progetto a seguito di osservazioni della Regione.

C. Considerazioni finali

L'impianto proposto non può essere valutato esclusivamente come un'opera tecnica di produzione energetica "connessa" con quella agricola, ma deve essere analizzato in relazione al suo **inserimento nel contesto identitario della Maremma**. Il contrasto tra i 37.5 ettari interessati dalla posa dei pannelli (alti oltre 5 metri!) e il sistema museale del Giardino dei Tarocchi **configura una lesione palese ai valori tutelati dagli strumenti urbanistici vigenti e dal PIT**.

Il contrasto con il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) della Toscana è evidente! si riporta la descrizione dell'invariante del Piano Paesaggistico Regionale:

*Nello specifico, rappresentano un valore i sistemi di beni, quali: nelle colline di Capalbio **assume rilevanza artistica e culturale il Giardino dei Tarocchi**, opera della scultrice contemporanea Niki de Saint Phalle, **che esprime un particolare valore estetico-percettivo** determinato dal contrasto tra il territorio rurale dominato dai seminativi e dalla macchia mediterranea e la policromia delle sculture di grande visibilità sia per struttura che dimensione;*

E' pacifico che 37,50 ettari ossia **375.000 metri quadrati** ossia **52 campi da calcio** regolamentari – interessati da pannelli solari altezza 3/5 metri con tutte le opere accessorie cabine e strade **modificano in modo irreversibile il valore estetico-percettivo** determinato dal contrasto tra il territorio rurale dominato dai seminativi e dalla macchia mediterranea e la



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



policromia delle sculture di grande visibilità sia per struttura che dimensione" che il PIT/PPR ha assunto come Invariante Strutturale e **la modifica è assoluta e non dipende da quante piante vengono messe a dimora per mascherare l'impianto.**

31


Il PIT individua il paesaggio come un "bene comune" e pone vincoli precisi sulla conservazione dei **caratteri morfologici e identitari**.

- **Incongruenza con gli Obiettivi di Qualità:** L'impianto si colloca in un'area dove il PIT prescrive il mantenimento della permeabilità visiva e la tutela dei profili collinari. Un'estensione di pannelli solari di **375.000 metri quadrati** che equivalgono a circa **52 campi da calcio** regolamentari, interrompe bruscamente la trama agraria storica, trasformando un "paesaggio rurale denso di valori" in una "piattaforma tecnologica seriale".
- **I Coni di Visuale:** Il PIT tutela le vedute dai punti di osservazione panoramica. Il Giardino dei Tarocchi è esso stesso un punto di osservazione: dalle sue sculture più alte lo sguardo spazia verso il mare e la campagna. L'impianto agrivoltaico (corrispondente a 52 campi da calcio) diventerebbe l'elemento dominante e disturbante di questa visione, **annullando il valore contemplativo del sito**.

Violazione delle Invarianti Strutturali del Piano Strutturale


Il Piano Strutturale comunale definisce il paesaggio agrario circostante il Giardino dei Tarocchi come un sistema da preservare nella sua integrità.

- **L'Invariante dei "Caratteri Insediativi e Paesaggistici":** L'impianto proposto, per dimensioni e materiali, non dialoga con l'assetto agricolo tradizionale. La "mitigazione" proposta (1.500 piante) è un paradosso normativo: se per rendere accettabile un'opera è necessario nascondere completamente dietro una cortina artificiale, significa che l'opera stessa è intrinsecamente **incompatibile** con quel luogo.
- **L'identità del Luogo:** Il Piano Strutturale riconosce al Giardino dei Tarocchi una valenza di eccellenza mondiale. L'impatto visivo denunciato dalla Strada Aurelia e dalla SP 75 compromette la "porta d'accesso" al parco, degradando l'esperienza del visitatore ancor prima dell'ingresso.



PROSPETTO LATERALE

Distanza tra i pannelli e spazio al suolo - Strutture FV e conduzione agricola dei terreni a pascolo di ovini



PROSPETTO LATERALE CON INCLINAZIONE A 180° E 60°

Ingombro pannelli nelle diverse posizioni nella giornata

L'inefficacia delle misure di mitigazione

Non si può parlare di "integrazione" quando l'intervento richiede una schermatura totale. La scala del progetto è tale che nessuna piantumazione potrà mai compensare la perdita della percezione dello spazio aperto, **i fotoinserimenti prodotti evidenziano l'impossibile completa schermatura dell'impianto agri-voltaico con essenze vegetali.**

Il paesaggio non è un oggetto da nascondere, ma una risorsa da gestire. Proporre di coprire di 37,5 ettari (375.000 mq – 52 campi da calcio) di pannelli solari alti oltre 5 metri con una barriera vegetale nel vano tentativo di celare una immensa distesa di vetro e acciaio non è tutela, ma negazione del paesaggio stesso.

Si ribadisce l'invito alla Regione e agli enti competenti a non limitarsi all'esame dei fotoinserimenti redatti dalla proponente — che per loro natura sono statici e parziali — ma di effettuare un **sopralluogo tecnico**. È necessario verificare "dal vivo" come l'altezza dei pannelli e la loro estensione impattino sulla percezione dei volumi delle sculture di Niki de



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Saint Phalle e sulla leggibilità del territorio agricolo tutelato percorrendo la S.P. 75 e visitando il Giardino.

33

III. ADEGUATA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI INDOTTI

A. Osservazione comune

Non risulta una adeguata valutazione degli effetti cumulativi indotti considerando che nel raggio di 10km dall'area di intervento, a cavallo tra la Regione Toscana e Regione Lazio, nei Comuni di Manciano e Montalto di Castro (VT) e Canino (VT) si rilevano, per quanto a conoscenza, i seguenti:

- a. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:
- b. - 33 impianti fotovoltaici in esercizio;
- c. - 6 impianti agrivoltaici autorizzati;
- d. - 7 impianti fotovoltaici autorizzati;
- e. - 7 impianti agrivoltaici in itinere;
- f. - 5 impianti fotovoltaici in itinere;
- g. - 1 impianto eolico in esercizio;
- h. - 4 impianti eolici in itinere.

Si condivide ed evidenzia quanto già espresso dalla Regione con la Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 03/06/2024

“E' quindi evidente che è in atto una trasformazione del paesaggio determinata dalla polarizzazione di impianti da energie rinnovabili sul territorio del sud della Toscana e Lazio settentrionale, che comporta un mutamento dell'uso del territorio e conseguentemente una deconnotazione di un paesaggio rurale di valore che il PIT-PPR riconosce e tutela (nodo degli agroecosistemi, Seconda invariante strutturale e art. 11 della Disciplina di piano, relativo alla Quarta invariante)

(cfr Delibera Giunta Regione Toscana n. 674/2024 – BURT n. 24 del 12 Giugno 2024)

B. Controdeduzioni Sofonisba

La proponente approfondisce la problematica e inserisce il nuovo impianto all'interno del territorio unitamente agli altri autorizzati e in corso di esecuzione. Di seguito la mappa che la stessa proponente ha trasmesso a pagine 39 e seguenti della nota di risposta.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)


Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Analisi nel BUFFER 10 Km



34

C. Considerazioni finali

Quanto riportato dalla proponente evidenzia in modo inequivocabile e indiscutibile **quanto già espresso dalla Regione con la Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 03/06/2024**

“E’ quindi evidente che è in atto una trasformazione del paesaggio determinata dalla polarizzazione di impianti da energie rinnovabili sul territorio del sud della Toscana e Lazio settentrionale, che comporta un mutamento dell’uso del territorio e conseguentemente una deconnotazione di un paesaggio rurale di valore che il PIT-PPR riconosce e tutela (nodo degli agroecosistemi, Seconda invariante strutturale e art. 11 della Disciplina di piano, relativo alla Quarta invariante)

(cfr Delibera Giunta Regione Toscana n. 674/2024 – BURT n. 24 del 12 Giugno 2024)

Si condivide l’assunto della Giunta e si esprime parere **CONTRARIO in quanto il progetto comporta una deconnotazione di un paesaggio rurale di valore che il PIT-PPR riconosce e tutela (nodo degli agroecosistemi, Seconda invariante strutturale e art. 11 della Disciplina di piano, relativo alla Quarta invariante)**



IV. ASSOLUTO CONTRASTO CON LO STATUTO DEL TERRITORIO DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE ADOTTATO – APPLICAZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA.

A. Osservazione comune

Con D.C.C. n. 30 del 07.07.2025 è stato adottato il nuovo Piano Strutturale del Comune di Capalbio, avviso pubblicato sul BURT in data 23/07/2025, che prevede, nello “Statuto del territorio” e in particolare nella **Tav. STA.2.1** “*Sistema policentrico – Territorio urbanizzato e insediamento rurale*”, l’individuazione degli “*Ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei rurali storici e dei giardini storici*”.

Per i suddetti ambiti territoriali la “*Disciplina*” del P.S. prescrive:

– All’Art. 6. *Definizione e contenuti delle Invarianti strutturali* “Ai fini della presente disciplina le strategie, le regole d’uso delle invarianti strutturali, gli obiettivi e le direttive per i livelli successivi della pianificazione comunale sono state articolare e riferite a: ... 9. **i parchi e i giardini di interesse pubblico e storico**; ... Le invarianti sono assoggettabili a **interventi di: conservazione**, laddove se ne debba assicurare la permanenza nello stato censito dal quadro conoscitivo, **sono pertanto ammissibili solo a interventi finalizzati alla tutela dell’invariante**;

– All’Art. 52. *Parchi e giardini di interesse pubblico, storico, archeologico e artistici* “1. **I parchi pubblici e i giardini di interesse storico costituiscono elementi della struttura formale del paesaggio urbano e rurale e ne contraddistinguono il valore sociale ed estetico percettivo.** ... 3. **Obiettivo del PS è quello della tutela dei parchi pubblici e dei giardini storici e delle loro qualità paesaggistiche, valorizzandoli attraverso il rispetto dei principali elementi costitutivi.** -... 4. **Il PS individua cartograficamente (Tav. 2.1 dello Statuto) un ambito denominato “Ambiti di tutela dei centri ... e dei giardini storici” per tutelare le visuali visive “da e verso” il Giardino dei Tarocchi dalle strade Aurelia e Pescia Fiorentina-Chiarone. In tale area tutti gli interventi di trasformazione (edilizia e infrastrutturale) dovranno essere sottoposti a verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza comunale al fine di impedire paesaggisticamente una alterazione dell’immagine visiva del complesso artistico di importanza internazionale.** ... 6. **Al fine di assicurare la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree e delle opere oggetti del presente articolo il PO e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle trasformazioni urbanistico-edilizie, alla realizzazione delle formazioni vegetazionali (siepi e recinzioni, impianto di alberature) e all’installazione di manufatti (insegne, antenne, linee aeree elettriche o impianti di telecomunicazione);** ... 7. **In quanto strutture**



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744


Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



formali del paesaggio, le aree del presente articolo devono essere conservate anche attraverso la piantumazione di specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da specifiche indagini e da specifici approfondimenti.”

36

L'intervento in oggetto, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 37.5 ettari, che ricade all'interno di tale ambito ha l'obbligo di rispettare la su citata disciplina di valore paesaggistico oltre che urbanistico territoriale ed essendone in **EVIDENTE CONTRASTO** deve essere **sospeso per l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 comma 3 del DPR 380/2001 che trovano applicazione anche alla realizzazione del progetto in argomento.**



AOOGRT / AD Prot. 1012789 Data 31/12/2025 ore 11:03 Classifica P.120.030.030.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



B. Controdeduzioni Sofonisba

La proponente ritiene che le misure di salvaguardia del P.S. non trovino applicazione al progetto presentato perché il D.Lgs. 199/2021 non prevede che gli impianti debbano avere una conformità con i piani regolatori comunali.

C. Considerazioni finali

Si conferma il PARERE CONTRARIO - L'intervento in oggetto, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 37,5 ettari, che ricade all'interno dell'ambito di tutela della visuale dei beni storici e museali e vige l'obbligo di rispettare la su citata disciplina in quanto di preminente valore paesaggistico prima che urbanistico territoriale. Il progetto essendone in EVIDENTE CONTRASTO deve essere sospeso per l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 comma 3 del DPR 380/2001 che trovano applicazione anche alla realizzazione del progetto in argomento.

Le misure di salvaguardia (art. 12 DPR 380/2001 e integrate nella legislazione regionale toscana – articolo 92 della LRT 65/2014) hanno una funzione conservativa e cautelare. A differenza delle previsioni programmatiche, le norme di salvaguardia entrano in vigore nel momento stesso in cui il piano viene adottato soprattutto quanto il P.S. le definisce come invariante ai sensi dello Statuto del Territorio. Esse impongono l'obbligo di **SOSPENSIONE** per ogni intervento che contrasti con le finalità del piano in itinere o con i vincoli sovraordinati. Qualsiasi istruttoria in corso deve arrestarsi di fronte a una norma di salvaguardia che tutela l'integrità del bene paesaggistico statutario.

Il Piano Strutturale adottato è di conformazione al **PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) con valenza di Piano Paesaggistico** e non è un piano urbanistico comune. Ai sensi degli **Artt. 143 e 145 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali)**:

- Il Piano Paesaggistico è **sovraordinato** a qualsiasi altro strumento di pianificazione e il Piano Strutturale in conformazione ha la stessa natura.
- Le sue previsioni sono **cogenti e prevalenti** sulle disposizioni di settore, incluse quelle che incentivano le energie rinnovabili.
- Non esiste una norma statale o regionale (nemmeno il D.Lgs. 199/2021 sulle aree idonee) che possa autorizzare la deroga alle prescrizioni del PIT e di conseguenza del P.S. se queste sono finalizzate alla tutela di un valore paesaggistico "non riproducibile" che va a costituire lo Statuto del Territorio.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Il Giardino non è solo un museo, ma una zona di **rispetto indiretto**. Le norme di salvaguardia del Piano Strutturale, richiamando il PIT, proteggono il "contesto ambientale" dell'opera d'arte. L'impatto di 37,50 ettari di pannelli alti 5 metri configura una **modifica strutturale del suolo** (non solo visiva).

Poiché la norma di salvaguardia impone di mantenere l'uso agricolo tradizionale e l'integrità dei quadri visuali, il progetto si pone in contrasto frontale con la normativa, rendendo l'autorizzazione giuridicamente impossibile.

V. Contrasto con Siti Natura 2000

A. Osservazione comune

la rilevante prospicenza evidenziata nella relazione di incidenza ambientale e le numerose opere di mitigazione dalla stessa prevista evidenziano come la realizzazione dell'impianto configuri apertamente con la tutela dei siti natura 2000 e le relative interconnessioni.

B. Controdeduzioni Sofonisba

La proponente nello Studio di Incidenza ha rilevato come: *L'area dell'impianto agro-voltaico "*, compreso il tracciato del cavidotto e le opere connesse, *non ricade né all'interno né in prossimità di siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Il sito più prossimo (Boschi delle colline di Capalbio) si colloca a circa 3.650 m dall'area di impianto. Ad ogni modo, a carattere preventivo è stato condotto uno Studio di Incidenza Ambientale redatto seguendo la procedura del "principio di precauzione" proposta nella Guida Metodologica europea alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE - Commissione Europea - DG Ambiente, 2001 ed in accordo con quanto stabilito dal DPR 357/97 e dalla L.R. Toscana n°30/2015 e s.m.i.*

Ad ogni modo, il settore VAS/VINCA della Regione Toscana, con prot. N. 0392301 del 11/07/2024, ha valutato positivamente il Progetto già in sede di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

C. Considerazioni finali

Si prende atto dello studio di incidenza prodotto e della nota della Regione Toscana n. 0392301 del 11/07/2024 quale Ente competente. Pur tuttavia si ritiene che sarebbero da approfondire l'incidenza dell'impianto con le zone umide del Lago di Burano e le specie tutelate. Nella valutazione di impatto ambientale ci si limita a comunicare come l'intervento non appartenga al sistema costiero o sub-costiero (?)



Per approfondire l'impatto di un impianto di 37,50 ettari prossimo al Lago di Burano (dista circa 3 chilometri) dovremmo guardare alle **specie target** (quelle più vulnerabili) e ai **meccanismi biologici** che vengono alterati. Il Lago di Burano, essendo una Laguna Salmastra e Riserva Statale gestita dal WWF, ospita specie con caratteristiche di volo e di vista molto diverse tra loro.

1. Le Specie a Maggior Rischio

Non tutti gli uccelli reagiscono allo stesso modo. Al Lago di Burano, le specie più esposte sono:

- **Grandi Veleggiatori (Falco di Palude, Falco Pescatore, Cicogne):** Utilizzano le correnti termiche per risparmiare energia. Un impianto di 37.50 ettari altera il gradiente termico del suolo, creando "bolle" d'aria calda artificiali che possono disorientare il volo planato durante l'avvicinamento alla laguna.
- **Uccelli Acquatici (Fenicotteri, Germani Reali, Mestoloni):** Sono i più colpiti dal *Lake Effect*. Questi uccelli cercano specchi d'acqua per l'ammarraggio. Da un'altezza di poche centinaia di metri, una distesa di specchi è indistinguibile da un corpo idrico, portandoli a collisioni ad alta velocità nel tentativo di posarsi.
- **Limicoli (Cavaliere d'Italia, Avocetta):** Questi piccoli uccelli si muovono tra la battigia e le zone umide interne. Un impianto lungo questa traiettoria frammenta il loro habitat di foraggiamento.

2. La Trappola Ecologica della Luce Polarizzata

Questo è un aspetto tecnico spesso sottovalutato. Molti insetti acquatici (come efemere e libellule), che costituiscono la base della catena alimentare del lago, sono attratti dalla **luce polarizzata orizzontalmente** (tipica dell'acqua).

- Gli specchi producono una polarizzazione molto più intensa dell'acqua naturale.
- Gli insetti sono portati a deporre le uova sugli specchi invece che nel lago, portando al collasso della popolazione locale di insetti.
- **Conseguenza:** Gli uccelli insettivori vengono attratti verso l'impianto per nutrirsi degli insetti moribondi sugli specchi, aumentando esponenzialmente il rischio di collisione.

3. Effetto Barriera e Connettività Ecologica

Un impianto di 37,50 ettari non è solo una superficie, è un **ostacolo geografico**.

- **Rotte di transito:** Molti migratori seguono la linea di costa e utilizzano il tombolo (la striscia di terra tra mare e lago) come corridoio. Se l'impianto viene posizionato




trasversalmente a questi spostamenti, costringe gli uccelli a deviazioni che, in caso di vento forte o maltempo, possono risultare fatali per esaurimento energetico.

- **Impatto visivo notturno:** Anche se gli specchi non sono illuminati, riflettono la luce lunare e stellare in modo innaturale, potendo disturbare i migratori notturni che usano la conformazione del paesaggio per orientarsi.

VI - Mancanza dell'Autorizzazione Paesaggistica e Concessione Demaniale per attraversamento fosso del Pelagone

A. Osservazione comune

Il Comune aveva osservato che il progetto della linea di alimentazione dall'impianto alla cabina primaria ancora da autorizzare attraversa il Fosso del Pelagone. Fosso di acqua pubblica ove è presente anche il Vincolo Paesaggistico di cui alla lettera c) dell'articolo 142.



In conseguenza aveva osservato la mancanza della Concessione del Demanio Idrico e Autorizzazione Idraulica all'attraversamento e all'Autorizzazione Paesaggistica per gli interventi edilizi.



B. Controdeduzioni Sofonisba

Il Proponente controdeduce nel seguente modo: *Il cavidotto attraversa in TOC il reticolo idrografico denominato fosso del Pelagone. In accordo con quanto richiesto nelle normative della regione Toscana tale metodo è preferito per minimizzare l'impatto ambientale. I pozzetti di lancio saranno posizionati a una distanza di 50m dal ciglio di sponda del corso d'acqua.*

Trasmette anche un elaborato integrativo dalla sigla 02D13COMRSII1P_Studio di compatibilità idrologiche. Riferito però alle verifiche dall'area di impianto e dei 2 attraversamenti previsti su fossi all'interno dell'impianto medesimo. Su questo attraversamento si riportano solo aspetti descrittivi per la sua realizzazione.

C. Considerazioni finali

Il parere CONTRARIO espresso dall'Ente non riguarda la bontà della tecnologia scelta, ma la **completezza del quadro autorizzativo e progettuale**. L'elaborato integrativo prodotto 02D13COMRSII1P_Studio di compatibilità idrologiche ed idraulica è riferito al fosso Sigla del reticolo TS78199 che è un fossetto di scolo interno alla proprietà e non al Fosso del Pelagone che è indicato con la Sigla TS8170. All'interno della relazione trasmessa non vi è menzione né del Fosso del Pelagone né della sigla TS8170. Anche dall'analisi dei bacini studiati (figura 4 di pagina 8) è evidente come l'attraversamento del Fosso del Pelagone (cerchio rosso) non sia stato studiato essendo posto fuori dei due bacini "afferenti l'area di studio".




Figura 4 - Bacini idrografici afferenti all'area di studio



Solo a pagina 24 viene riportato uno schema tipo di posa, valevole per qualsivoglia attraversamento in TOC, senza alcuna evidenza tecnica su misure e rilievi della zona di intervento e su richieste di concessione demaniale o paesaggistica, o studi ambientali, idraulici e/o geomorfologi.

42

L'elettrodotta MT di collegamento tra la cabina di consegna E-Distribuzione e la Cabina Primaria sarà interamente interrato su viabilità esistente e in corrispondenza del reticolo idrografico si prevede il superamento dell'interferenza mediante l'utilizzo di TOC prevenendo il passaggio della tubazione sotto l'alveo del corso d'acqua.

Affidamento tramite TOC




Figura 13 – Superamento reticolo con TOC

Per quanto sopra di conferma il parere **CONTRARIO** sin quanto l'obbligo di ottenere la **Concessione Idraulica** non è una variabile legata al "come" si attraversa un fosso, ma al "fatto" che lo si faccia. Poiché il fosso è classificato come acqua pubblica, qualsiasi intervento che ne interessi l'alveo o le sponde — sia esso aereo, in alveo o sotterraneo — configura un'occupazione di area demaniale.

Anche se la TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) evita lo scavo a cielo aperto, essa instaura un vincolo permanente nel sottosuolo demaniale che deve essere censito e autorizzato dal Genio Civile, unico organo competente per la tutela del reticolo idrografico. Sebbene la normativa regionale non imponga una preferenza assoluta per la TOC, si riconosce che tale metodologia possa ridurre l'impatto superficiale. Tuttavia, ciò **non esclude rischi intrinseci che il progetto deve analizzare:**

- **Rischi geologici:** La perforazione può causare instabilità a seconda della natura del terreno o fuoriuscite di fanghi bentonitici.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



- **Cantierizzazione:** L'impatto ambientale non è dato solo dal tubo posato, ma dalle dimensioni dei pozzetti di rilancio, dalle aree di stoccaggio e dai macchinari necessari, che influenzano il paesaggio e l'equilibrio idrogeologico locale.

Necessità dell'Autorizzazione Paesaggistica - Un errore comune è ritenere che le opere interrato siano esenti da parere paesaggistico. L'attraversamento di un corpo idrico vincolato richiede un'Autorizzazione Paesaggistica (rilasciata dal Comune) in quanto modifica in modo permanente gli assetti morfologici anche con la presenza dei pozzi di rilancio di cui non si conosce forma e dimensione.

L'autorità deve valutare non solo l'opera finita, ma la trasformazione temporanea e permanente dei luoghi. Senza una relazione tecnica che descriva il ripristino della vegetazione riparia e dello stato dei luoghi post-cantiere, la valutazione non può che essere negativa.

Per tutto quanto sopra il progetto attuale risulta "orfano" di dati essenziali per una valutazione di sicurezza. Per essere riesaminato positivamente, deve specificare:

- **Il Franco Idraulico:** La profondità deve essere rigorosamente di almeno 2 metri sotto il punto più basso dell'alveo (punto di massima erosione ipotizzabile).
- **Caratteristiche dei Pozzi:** Dimensioni, profondità e modalità di messa in sicurezza dei volumi di spinta e arrivo.
- **Geologia del Sito:** Descrizione della stratigrafia del terreno per garantire la tenuta della perforazione.



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Sommario

Premesse	2
❖ PARERE CONTRARIO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO	5
1- IMPROCEDIBILITA' PER MANCANZA DISPONIBILITA' DEL TERRENO	5
A. Osservazione presentata	5
B. Controdeduzione Sofonisba:	6
C. Parere Conclusivo	6
2 - INAMMISSIBILITA' PER MANCANZA REQUISITI SOGGETTIVI PER LE TRASFORMAZIONI AGRICOLE PROPOSTE AI SENSI DELLA L.R.T. 65/2014	7
A. Osservazione Presentata	7
B. Controdeduzione Sofonisba	9
C. Considerazioni finali	9
3 - INAMMISSIBILITA' PER MANCANZA DEL PUNTO DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA – VIOLAZIONE UNICITA' PROCEDIMENTO Art. 12 del D.Lgs. 387/2003	12
A. Osservazione depositata	12
B. Controdeduzioni Sofonisba	13
C. Considerazione Finali.....	13
4 - ERRATA INDICAZIONE DELLE AREE IDONEE e DEI VINCOLI PAESAGGISTICI – VINCOLI OPE LEGIS ART. 10 D.LGS. 42/2004	15
A. Osservazione comune	15
B. Controdeduzioni Sofonisba	22
C. Considerazioni Conclusive	23
❖ PARERE NEGATIVO ALLA CONCLUSIONE DELLA V.I.A.	25
I. ASSOLUTO CONTRASTO CON L'OBBIETTIVO DEL PIT – SCHEDA DI AMBITO N. 20 RIPIANI TUFACEI E BASSA MAREMMA – SECONDA INVARIANTE STRUTTURALE	25
A. Osservazione comune	25
B. Controdeduzioni Sofonisba	26
C. Considerazioni finali	26
II. ASSOLUTO CONTRASTO VISIVO CON IL GIARDINO DEI TAROCCHI – AREA MUSEALE BENE DI GRANDE VALORE ARTISTICO.	27
A. Osservazione comune	27
B. Controdeduzioni Sofonisba	30



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



C. Considerazioni finali	30
III. ADEGUATA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI INDOTTI.....	33
A. Osservazione comune	33
B. Controdeduzioni Sofonisba	33
C. Considerazioni finali	34
IV. ASSOLUTO CONTRASTO CON LO STATUTO DEL TERRITORIO DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE ADOTTATO – APPLICAZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA.	35
A. Osservazione comune	35
B. Controdeduzioni Sofonisba	37
C. Considerazioni finali	37
V. Contrasto con Siti Natura 2000	38
A. Osservazione comune	38
B. Controdeduzioni Sofonisba	38
C. Considerazioni finali	38
VI - Mancanza dell’Autorizzazione Paesaggistica e Concessione Demaniale per attraversamento fosso del Pelagone.....	40
A. Osservazione comune	40
B. Controdeduzioni Sofonisba	41
C. Considerazioni finali	41

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI E AMMINISTRATIVI

Arch. Giancarlo Pedreschi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



Spett.le REGIONE TOSCANA

Direzione Tutela dell'ambiente ed energia

SETTORE AUTORIZZAZIONI E FONDI COMUNITARI IN MATERIA DI ENERGIA

c.a. del Dirigente, Dott. Giancarlo Cappelli regionetoscana@postacert.toscana.it.

e.p.c.

e-distribuzione S.p.A.

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Presidente Regione Toscana – Eugenio Giani

regionetoscana@postacert.toscana.it.

Dirigente Servizi Tecnici – Comune di Capalbio

Arch. Giancarlo Pedreschi - SEDE

Oggetto: Istanza di autorizzazione unica, ai sensi della L.R. n. 39/2005, per la realizzazione e l'esercizio di una nuova cabina elettrica di trasformazione 132/15 kV denominata "CP Capalbio" – Proponente E-distribuzione S.p.A. – Riferimento Enel 48940807. ATTO DI DIFFIDA a non procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica in assenza di variante urbanistica – RISCONTRO NOTA DEL 09/12/2025 PROT. 16520

In risposta alla Vostra nota acquisita al protocollo di questo Ente al numero 16520 del 09/12/2025, con la quale si rigettano le motivazioni poste a fondamento del nostro atto di diffida del 07/11/2025 acquisito al protocollo regionale n. 878229 e 879552 del 11/11/2025, questa Amministrazione intende con la presente contestare punto per punto le argomentazioni da Voi adottate e ribadire la propria ferma opposizione al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione della cabina elettrica "CP Capalbio" in assenza della prescritta variante urbanistica.

Le motivazioni esposte nella Vostra comunicazione appaiono viziate da un'errata interpretazione e applicazione del quadro normativo di riferimento, che non tiene conto del rapporto di specialità tra la normativa regionale e quella nazionale, e declassa illegittimamente il ruolo e le competenze di questo Ente in materia di governo del territorio.

Il principale argomento su cui codesta Regione fonda la propria intenzione di procedere è il richiamo all'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001, secondo cui l'autorizzazione unica "costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti". Tale interpretazione, tuttavia, risulta parziale e decontestualizzata, in quanto non considera la disciplina specifica dettata dalla Regione Toscana in materia di impianti energetici.

La Legge Regionale n. 39/2005 disciplina il procedimento autorizzatorio per questa tipologia di impianti nel territorio toscano. L'art. 8, comma 4, di tale legge stabilisce in modo inequivocabile la procedura da seguire in caso di contrasto con la pianificazione urbanistica: qualora i progetti



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione, l'autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi.

La norma regionale, quindi, non nega l'effetto di variante urbanistica dell'autorizzazione unica, ma ne disciplina il percorso procedimentale, subordinando il rilascio del titolo finale all'avvenuta approvazione della variante da parte dell'organo competente, ovvero il Consiglio Comunale. La norma nazionale definisce l'effetto sostanziale del provvedimento unico, mentre la norma regionale ne regola le modalità di attuazione e lo svolgimento della conferenza di servizi, in piena coerenza con le competenze regionali in materia di governo del territorio.

In sostanza, le norme nazionali attengono agli effetti delle autorizzazioni, ma non possono incidere sulle modalità concrete di organizzazione e svolgimento della conferenza di servizi, che restano normate dalla legislazione regionale di settore.

Si ribadisce il dissenso espresso da questo Comune segnalando che il parere di "NON CONFORMITÀ urbanistica" rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale non è un mero atto istruttorio, ma la constatazione tecnica e oggettiva di un insanabile contrasto tra il progetto e gli strumenti di pianificazione vigenti. La Deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2024 non è un'opinione politica avulsa dal procedimento, ma l'atto formale con cui l'Amministrazione comunale, nella sua interezza, ha fatto proprio tale parere tecnico, esprimendo la volontà dell'Ente nell'ambito della conferenza di servizi.

Affermare che i pronunciamenti degli organi politici "non possono, quindi, incidere nella determinazione finale" è un'affermazione grave che svuota di significato la partecipazione degli enti locali ai procedimenti che incidono sul loro territorio. Il dissenso del Comune di Capalbio è un dissenso qualificato, motivato e insuperabile, proveniente dall'ente preposto alla tutela dell'interesse pubblico primario del governo del territorio, e non può essere illegittimamente ignorato o declassato a mera annotazione nel verbale finale.

Si rimarca, inoltre che l'obbligo di procedere a variante non discende dall'art. 41 della L.R. 65/2014, ma direttamente dal già citato art. 8, comma 4, della L.R. 39/2005. Tale norma impone che, a fronte di un contrasto urbanistico, si debba pervenire a una variante. La determinazione favorevole della conferenza di servizi, in questo scenario, non può che fungere da atto di avvio del procedimento di variante, la cui approvazione finale resta una prerogativa incompressibile del Consiglio Comunale.

Procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, come da Voi preannunciato, significherebbe espropriare il Comune della sua funzione fondamentale di pianificazione territoriale, in aperta violazione di legge.

Infine, si ribadisce come la Vostra posizione sia del tutto priva di quella "motivazione rafforzata" che la giurisprudenza costante richiede allorquando un'amministrazione procedente intenda superare il dissenso di un ente portatore di un interesse sensibile. La Vostra risposta non contiene alcuna ponderazione comparativa tra l'interesse alla realizzazione dell'infrastruttura



COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR)

Tel. 0564-89771 Fax 0564-897744

Web www.comune.capalbio.gr.it PEC info@pec.comune.capalbio.gr.it



energetica e l'interesse pubblico alla tutela della pianificazione territoriale e del paesaggio agricolo di questa comunità. Ci si limita a trincerarsi dietro un'interpretazione parziale di una norma nazionale, senza dare conto delle ragioni prevalenti che giustificerebbero il sacrificio imposto al nostro territorio.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Capalbio, nel contestare integralmente le argomentazioni contenute nella Vostra nota del 09/12/2025, diffida dal procedere all'adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi e al conseguente rilascio dell'Autorizzazione Unica per la "CP Capalbio", in violazione dell'art. 8, comma 4, della L.R. Toscana n. 39/2005 e in assenza della preventiva approvazione della necessaria variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale di Capalbio.

Si resta in attesa di un Vostro formale atto di arresto del procedimento, in conformità con la legge e con i principi di leale collaborazione istituzionale.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Gianfranco Chelini

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)